



**CORTE DEI CONTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

composta dai magistrati:

Roberto Benedetti	Presidente
Antonio Mezzera	Presidente aggiunto
Laura D'Ambrosio	Consigliere - relatrice
Mauro Nori	Consigliere - relatore
Francesco Sucameli	Consigliere
Vanessa Pinto	Consigliere
Ottavio Caleo	Referendario
Marinella Colucci	Referendario
Giuseppe Lucarini	Referendario - relatore

Nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022, ha assunto la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021;

VISTI gli articoli 32, 81, 97, 100, 103, 111 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e dispone che alla decisione di parifica sia

allegata una relazione in cui la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 ed in particolare l'art. 26, comma 2 *ter*, lett. a), che ha previsto di differire al 30 giugno 2022 ed al 30 settembre 2022 i termini per l'approvazione del rendiconto 2021, rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 28 giugno 2022 con la quale è stato approvato il "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2021*" e relativi allegati, acquisita al protocollo della Sezione con n. 3717 del 6 luglio 2022;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori, acquisita al protocollo della Sezione regionale di controllo con il n. 5290 del 27 settembre 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 34/2022 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha trasmesso all'Amministrazione stessa e alla Procura regionale le relazioni di deferimento dei magistrati istruttori e convocato adunanza per il contraddittorio in data 3 novembre 2022 (di seguito "adunanza di preparifica");

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e con la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2021 anche a seguito della adunanza di preparifica;

VISTE le memorie conclusionali depositate dall'Amministrazione regionale (prot. n. 6590 del 24 ottobre 2022);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 38/2022 con la quale è stata convocata l'odierna udienza pubblica per lo svolgimento del giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione Lazio;

VISTA la memoria conclusionale depositata dalla Procura regionale in data 8 novembre 2022, assunta al protocollo in pari data con numero 7244;

UDITI nella pubblica udienza del 10 novembre 2022:

- i magistrati relatori, Ref. Giuseppe Lucarini, Cons. Laura d'Ambrosio e Cons. Mauro Nori;
- il Procuratore regionale Pio Silvestri che ha rassegnato le conclusioni della Procura;
- il Presidente della Regione;

Ritenuto in

## FATTO

1. Con nota prot. 3717 del 6 luglio 2022 (prot. regione Lazio U 0659359 del 5 luglio 2022) la Regione Lazio ha trasmesso a questa Sezione, ai fini del giudizio di parificazione, il rendiconto generale per l'esercizio 2021, completo del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, dei relativi allegati unitamente alla relazione di accompagnamento e al disegno di legge approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 giugno 2022 (p.d.l. n. 490/2022 - "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021").
2. Nell'approvazione del progetto di rendiconto dell'esercizio 2021, la Giunta regionale si è avvalsa della norma di differimento dei termini amministrativo-contabili prevista, a seguito dell'emergenza epidemiologica relativa al Covid-19, dall'art. 26, comma 2-ter, lett. a) del Decreto Legge primo marzo 2022, n. 17 *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 27 aprile 2022, n. 34. Pertanto, la tempistica ordinaria ha subito lo slittamento dei termini ordinari dal 30 aprile al 30 giugno (approvazione Giunta) e dal 31 luglio al 30 settembre (approvazione Consiglio, post giudizio di parificazione).
3. Il progetto di rendiconto espone le seguenti, principali risultanze contabili.

### **3.1 Risultato di amministrazione**

3.1.1 Il risultato di amministrazione del rendiconto 2021 comprende, tra l'altro, quello dell'esercizio precedente, come rideterminato a seguito del giudizio di parifica sul rendiconto del 2020.

ESERCIZIO		2021
<i>Risultato di amministrazione esercizio precedente (1)</i>		1.014.399.629,64
<i>Gestione della competenza</i>		
entrate accertate	(+)	20.815.120.212,35
spese impegnate	(-)	19.972.690.411,15
FPV entrata	(+)	699.382.943,87
FPV uscita	(-)	886.002.654,71
<b>Saldo gestione competenza (2)</b>		655.810.090,36
<i>Gestione dei residui</i>		
eliminazione residui attivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 per insussistenza (cancellati)	(-)	127.540.954,33
eliminazione residui passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011 per insussistenza (cancellati)	(+)	84.647.075,35
<b>Saldo gestione residui (3)</b>		-42.893.878,98
<b>Risultato di amministrazione [(1)+(2)+(3)] (A)</b>		<b>1.627.315.841,02</b>
<i>Parte accantonata esercizio precedente (4)</i>		8.308.359.637,39
<i>Parte accantonata (variazioni rispetto all'esercizio precedente)</i>		
Fondo crediti dubbia esigibilità		328.008.446,88
Accantonamento residui perenti		403.011.769,24
Fondo anticipazione liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		-2.157.976,00
Fondo contenzioso		39.330.841,04
Altri accantonamenti		29.813.606,92
<b>Totale variazioni parte accantonata (5)</b>		798.006.688,08
<b>Parte accantonata [(4)+(5)] (B)</b>		<b>9.106.366.325,47</b>
<i>Parte vincolata esercizio precedente (6)</i>		781.872.713,74
<i>Parte vincolata (variazioni rispetto all'esercizio precedente)</i>		
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili		6.265.210,99
Vincoli derivanti da trasferimenti		49.150.607,96
<b>Totale variazioni parte vincolata (7)</b>		55.415.818,95
<b>Parte vincolata [(6)+(7)] (C)</b>		<b>837.288.532,69</b>
<i>Parte destinata agli investimenti (D)</i>		0,00
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D) (E)</b>		<b>-8.316.339.017,14</b>

3.2 Lo stesso risultato può essere esposto anche come segue.

<i>Totale parte disponibile 2020</i>		<b>-8.075.832.721,49</b>
<i>Saldo gestione competenza 2021</i>	(+)	655.810.090,36
<i>Saldo gestione residui 2021</i>	(+)	-42.893.878,98
<i>Variazioni parte vincolata e accantonata</i>	(-)	853.422.507,03
<b>Totale parte disponibile 2021</b>		<b>-8.316.339.017,14</b>

04

### 3.2 Gestione dei residui

3.2.1 All'esito del riaccertamento, i residui attivi presentano una consistenza complessiva-come da seguente prospetto:

### Residui attivi al 31 dicembre 2021

derivanti dalla gestione residui	1.925.534.519,72
derivanti dalla gestione di competenza	2.539.054.500,23
<b>consistenza residui attivi al 31.12.2021</b>	<b>4.464.589.019,95</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

3.2.2 Il complesso dei residui passivi risulta come da seguente tabella:

### Residui passivi al 31 dicembre 2021

derivanti dalla gestione residui	2.163.658.962,74
derivanti dalla gestione di competenza	1.982.237.994,12
<b>consistenza residui passivi al 31.12.2021</b>	<b>4.145.896.956,86</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

### 3.3. Gestione di cassa

3.3.1 Il quadro riassuntivo della gestione di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021, per come risulta anche dal conto del tesoriere regionale, approvato con determinazione n. G04570 del 14 aprile 2022, è il seguente:

#### - Fondo cassa al 31 dicembre 2021

<b>Fondo di cassa iniziale</b>	(+)	2.402.572.366,33
<b>Riscossioni totali</b>	(+)	20.010.911.831,86
<b>Pagamenti totali</b>	(-)	20.218.857.765,55
<b>Fondo di cassa finale</b>		<b>2.194.626.432,64</b>

Fonte: dati Regione Lazio

3.3.2 Le risultanze disaggregate tra gestione sanitaria e ordinaria al 31 dicembre 2021 sono evidenziate nella seguente tabella:

#### - Saldo della gestione di cassa 2021: gestione ordinaria e gestione sanitaria

Anno 2021	Saldo totale	Gestione sanitaria	Incidenza % GSA/TOT.	Gestione ordinaria
Fondo di cassa iniziale	2.402.572.366,33	1.997.488.203,68	83,14%	405.084.162,65
Riscossioni 2021	20.010.911.831,86	14.041.818.021,57	70,17%	5.969.093.810,29
Pagamenti 2021	20.218.857.765,55	14.619.782.727,07	72,31%	5.599.075.038,48
<b>Saldo di cassa</b>	<b>2.194.626.432,64</b>	<b>1.419.523.498,18</b>	<b>64,68%</b>	<b>775.102.934,46</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

3.3.3 Dal prospetto che precede risulta che le entrate della gestione sanitaria, pari a

circa 14,04 miliardi di euro, rappresentano il 70,17% delle entrate complessive regionali nel 2021, in linea con le grandezze finanziarie riscontrate nei precedenti esercizi. Analoga considerazione vale per i flussi di spesa che, pari a circa 14,62 miliardi, rappresentano il 72,31% dei flussi di cassa in uscita registrati nell'esercizio 2021.

3.3.4 Sono stati rilevati crediti della cassa sanitaria nei confronti di quella ordinaria pari ad euro 2.215.870,39 e crediti della cassa ordinaria nei confronti di quella sanitaria pari ad euro 26.108.910,95, riferibili *“a movimentazioni di cassa intervenute nel 2021, a causa di errori informatici di configurazione del nuovo sistema contabile SICER, per i quali alcuni ordinativi di incasso e pagamento generati da capitoli appartenenti al perimetro sanitario hanno dato luogo a transazioni afferenti alla cassa ordinaria e viceversa ...”* per come dettagliatamente illustrato nella relazione sulla gestione allagata al rendiconto 2021.

**- Conto del tesoriere 2021**

<b>I. - ENTRATA</b>		
<b>Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020</b>		<b>2.402.572.366,33</b>
Reversali trasmesse dall'Ente	20.010.911.831,86	
Reversali registrate dal Tesoriere:	20.010.911.831,86	
Reversali Incassate:	20.010.911.831,86	
Reversali da incassare/regularizzare:	0,00	
Entrate da regularizzare:	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>22.413.484.198,19</b>
<b>II. - USCITA</b>		
<b>Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020</b>		<b>0</b>
Mandati trasmessi dall'Ente:	20.218.857.765,55	
Mandati registrati dai Tesoriere:	20.218.857.765,55	
Mandati pagati:	20.218.857.765,55	
Mandati da pagare/regularizzare:	00:00	
Uscite da regularizzare:	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>20.218.857.765,55</b>
<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>2.194.626.432,64</b>

Fonte: dati Regione

### **3. 4. Risultato della gestione di competenza**

3.4.1 Il saldo della gestione di competenza, espone un valore pari a 655,81 mln di euro, come da seguente prospetto:

**- Saldo della gestione di competenza 2021**

Accertamenti	(+)	20.815.120.212,35
Impegni	(-)	19.972.690.411,15
<b>Saldo accertamenti/impegni</b>	<b>(a)</b>	<b>842.429.801,20</b>
FPV (entrata)	(+)	699.382.943,87
FPV (uscita)	(-)	886.002.654,71
<b>Saldo Fondo pluriennale vincolato</b>	<b>(b)</b>	<b>-186.619.710,84</b>
<b>Saldo della gestione di competenza</b>	<b>(a+b)</b>	<b>655.810.090,36</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

3.4.2 Considerando, in entrata, l'importo della voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" riferita all'avanzo accantonato e vincolato applicato in bilancio (al netto delle anticipazioni di liquidità), pari ad euro 203.032.316,95 e, in spesa, la quota ripianata del disavanzo, pari ad euro 167.590.532,92, le entrate e le spese complessive dell'esercizio determinano un risultato positivo della gestione di competenza di 691.251.874,39 euro, così come riportato nella tabella seguente:

**- Risultato di competenza 2021 (voce "D1" prospetto equilibri)**

<b>Utilizzo avanzo di amministrazione (al netto Fondo Anticipazioni di liquidità)</b>	203.032.316,95
<b>FPV (entrata)</b>	699.382.943,87
<b>Accertamenti</b>	20.815.120.212,35
<b>Totale complessivo entrate (a)</b>	<b>21.717.535.473,17</b>
<b>Ripiano disavanzo di amministrazione</b>	167.590.532,92
<b>FPV (uscita)</b>	886.002.654,71
<b>Impegni</b>	19.972.690.411,15
<b>Totale complessivo spese (b)</b>	<b>21.026.283.598,78</b>
<b>Saldo di competenza (a-b)</b>	<b>691.251.874,39</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

### 3.5 Indebitamento

3.5.1 Al 31 dicembre 2021 il debito finanziario della Regione, comprensivo delle anticipazioni di liquidità, è pari a € 22.796.768.679,10, come da seguente prospetto:

Mutui a carico della Regione	12.186.836.349,40
Prestiti obbligazionari a carico Regione	567.330.095,61
Altre forme di indebitamento	545.574.625,76
<b>Indebitamento netto a carico della Regione</b>	<b>13.299.741.070,77</b>
Credito pluriennale CARTESIO	196.747.000,00
<b>Indebitamento lordo a carico della Regione</b>	<b>13.496.488.070,77</b>
Anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35/2013	9.300.280.608,33
<b>Indebitamento regionale complessivo 2021</b>	<b>22.796.768.679,10</b>

Fonte: dati Regione

Tenuto conto del debito “non finanziario”, l’ammontare complessivo del debito regionale è pari a € 27.914.242.815,75, come risulta dal passivo dello “stato patrimoniale”.

Nel quinquennio 2017 – 2021, il debito finanziario ha avuto il seguente andamento

debito finanziario complessivo	al 31.12.2017	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020	al 31.12.2021
TOTALE DEBITO	21.928.629.228,76	22.647.861.763,71	22.575.021.714,57	22.706.908.876,08	22.796.768.679,10

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Nel periodo in esame, pertanto, lo stock di debito finanziario è aumentato di ca. 868 mln di euro.

### 3.6 Equilibri di bilancio

3.6.1 Nell’esercizio 2021, la Regione Lazio ha conseguito i seguenti saldi finanziari:

- risultato di competenza, pari ad euro 691.251.874,39;
- equilibrio di bilancio, pari ad euro 94.005.122,14;
- equilibrio complessivo, pari ad euro -365.433.044,86



**- Equilibri di bilancio 2021 (Allegato n. 10 della proposta di rendiconto)**

EQUILIBRI DI BILANCIO		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	7.350.719.020,13
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>	(-)	167.590.532,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	172.387.778,44
Entrate titoli 1-2-3	(+)	16.756.320.849,13
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(+)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	15.649.183.388,58
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) <sup>(4)</sup>	(-)	304.982.874,02
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <sup>(4)</sup>	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1 <sup>(5)</sup>	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	171.951.899,13
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		16.473.615,10
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	7.375.815.084,74
<b>A/1 Risultato di competenza di parte corrente</b>		<b>589.930.867,29</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N <sup>(24)</sup>	(-)	16.205.716,56
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(24)</sup>	(-)	120.099.082,21
<b>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</b>		<b>453.625.668,52</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(24)</sup>	(-)	243.239.722,93
<b>A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</b>		<b>109.765.745,59</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	48.128.381,56
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	526.995.165,43
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	489.115.093,10
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	37.784.987,31
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	155.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(-)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	636.406.701,51
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) <sup>(4)</sup>	(-)	581.019.780,69
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	50.000,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) <sup>(4)</sup>	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <sup>(4)</sup>	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti <sup>(4)</sup>	(-)	
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1 <sup>(5)</sup>	(+)	1.773.462,00
<b>B/1 Risultato di competenza in c/capitale</b>		<b>101.321.007,10</b>
- Risorse accantonate in c/capitale stanziata nel bilancio dell'esercizio N <sup>(24)</sup>	(-)	367.019.624,07
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio <sup>(24)</sup>	(-)	93.321.725,41
<b>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>		<b>350.620.346,38</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(24)</sup>	(-)	116.178.444,07
<b>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>		<b>475.198.790,45</b>
<b>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</b>		<b>425.336.099,98</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie <sup>(6)</sup>	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	42.678.049,41
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	3.169.600,10
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) <sup>(4)</sup>	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	37.784.987,31
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	50.000,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) <sup>(4)</sup>	(+)	
<b>C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>		<b>1.773.462,00</b>
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
<b>C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>		<b>1.773.462,00</b>
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
<b>C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>		<b>1.773.462,00</b>
<b>D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)</b>		<b>691.251.874,39</b>
<b>D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)</b>		<b>94.005.122,14</b>
<b>D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)</b>		<b>-365.453.044,86</b>
<b>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio <sup>(24)</sup></b>		<b>425.336.099,98</b>

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		589.930.867,29
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	154.903.935,39
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N <sup>(11)</sup>	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(12)</sup>	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie <sup>(13)</sup>	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		435.026.931,90

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N <sup>(11)</sup>	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(12)</sup>	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(13)</sup>	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		

Fonte: dati rendiconto 2021

### 3.7 Perimetro sanitario

3.7.1 Il perimetro sanitario ai sensi dell'art. 20 del d.lg.s 118/2011 allegato al rendiconto (cfr. allegato tecnico alla presente delibera Tabelle 1 e 2) con riferimento al disavanzo presenta nella tabella Entrate uno stanziamento per euro 136.091.000 e nella tabella Spese uno stanziamento pari a euro 91.091.000.

### 3.8 Conto economico e stato patrimoniale

3.8.1 Il conto economico evidenzia un risultato di esercizio 2021, pari ad euro 112.626.201,40 come da seguente prospetto:

CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	14.061.063.252,85	13.631.812.796,46		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.237.152.274,23	2.717.749.063,21		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.106.137.447,16	2.416.787.935,96		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	131.014.827,07	300.961.127,25		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	51.230.657,75	40.642.557,93	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	22.667.292,14	24.139.785,31		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	20.767.796,13	10.055.383,69		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	7.795.569,48	6.447.388,93		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	236.517.376,81	200.434.806,25	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>16.585.963.561,64</b>	<b>16.590.639.223,85</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.865.016,99	5.622.730,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.101.508.943,00	1.082.999.447,90	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	10.223.743,28	13.674.479,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	14.044.477.103,00	14.283.755.373,89		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	13.576.410.932,41	13.600.516.380,85		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	346.692.133,52	472.692.050,87		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	121.374.037,07	210.546.942,17		
13	Personale	252.717.291,92	294.727.083,48	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	557.108.784,96	235.665.204,08	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	26.965.428,29	24.418.084,37	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	55.653.709,72	46.247.119,71	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	474.489.646,95	165.000.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	89.905.044,25	163.217.241,56	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	38.449.794,39	37.037.758,27	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>16.099.255.721,79</b>	<b>16.116.699.318,89</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>486.707.839,85</b>	<b>473.939.904,96</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	86.379.642,91	124.768.650,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	2.000.000,00	10.000.000,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	84.379.642,91	114.768.650,00		
20	Altri proventi finanziari	8.622.063,37	702.442,99	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>95.001.706,28</b>	<b>125.471.092,99</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	636.292.965,91	692.266.696,34	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	636.292.965,91	692.266.696,34		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>636.292.965,91</b>	<b>692.266.696,34</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-541.291.259,63</b>	<b>-566.795.603,35</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	12.444.092,83	1.407.642,18	D18	D18
23	Svalutazioni	14.366.580,75	14.234.982,84	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-1.922.487,92</b>	<b>-12.827.340,66</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	234.458.518,43	91.574.809,36	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	233.242.804,05	91.228.310,46		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.215.714,38	346.498,90		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>234.458.518,43</b>	<b>91.574.809,36</b>		
25	Oneri straordinari	48.187.728,78	78.011.716,96	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	18.652.193,90	44.120.098,28		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	71.956,46	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	29.463.578,42	33.891.618,68		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>48.187.728,78</b>	<b>78.011.716,96</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>186.270.789,65</b>	<b>13.563.092,40</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>129.764.881,95</b>	<b>-92.119.946,65</b>		
26	Imposte	17.138.680,55	16.618.231,54	E22	E22

Proposta di Legge n. 490 del 28/06/2022

CONTO ECONOMICO		2021	2020	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>112.626.201,40</b>	<b>-108.738.178,19</b>	E23	E23

4. La relazione sulla gestione allegata al Rendiconto mette in evidenza alcuni rilevanti fenomeni che spiegano l'andamento delle grandezze rispetto all'anno precedente. In particolare, anche l'esercizio finanziario 2021 è stato contraddistinto dalle straordinarie misure di sostegno finanziario varate dal legislatore nazionale, attraverso la decretazione d'urgenza, per rafforzare la liquidità di cassa ed

alleviare gli effetti subiti, in termini di maggiori spese e di contrazione del gettito fiscale, dagli enti territoriali a causa del perdurare dell'emergenza pandemica.

5. A queste misure emergenziali si sono affiancate, sempre nel corso del 2021, le risorse stanziare per l'attuazione dei programmi d'investimento varati, a livello eurounitario, con il programma Next Generation EU e, a livello nazionale, attuati attraverso il "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR) ed il "Piano nazionale complementare" (PNC).

## **6. Istruttoria sul rendiconto 2021**

6.1 L'esame del rendiconto 2021 si è svolto con puntuali verifiche tecnico contabili che hanno riguardato i risultati della gestione annuale (competenza, cassa e residui), le diverse componenti del risultato di amministrazione e al debito regionale; un'attenzione specifica è stata data all'impiego delle risorse affluite per l'emergenza pandemica, al disallineamento tra poste contabili, al sistema dei vincoli di cassa, all'impiego di cassa vincolata sanitaria, al perimetro sanitario e trasferimento dei fondi agli enti del servizio sanitario, alla sua trasparente rappresentazione in bilancio e nello stato patrimoniale ed, infine, alla congruità degli accantonamenti e dei vincoli ed alla conformità ai vincoli di legge della spesa del personale.

6.2 Nello specifico sono state inviate le seguenti note istruttorie i) sulla consistenza del contenzioso, riconoscimento dei debiti fuori bilancio 2021 e pignoramenti 2021 (nota prot. n. 1806 del 25 marzo 2022); ii) sulla spesa per il personale della Regione Lazio relativamente all'esercizio 2021 analizzando, in particolare, l'evoluzione delle principali componenti di tale spesa nonché alcuni correlati profili di carattere organizzativo e gestionale (nota prot. n. 2251 del 19 aprile 2022, doc. 8 f.u. e 2562 del 6 maggio 2022); iii) sulle riconciliazioni contabili con comuni e province (rispettivamente per comuni con note prot. da n. 1844 a n. 1849 e n. 1855 del 28 marzo 2022, e per province con note prot. da n. 1843 a n. 1850 del 28 marzo 2022); iv) sull'indebitamento.

6.3 La Regione ha risposto alle richieste istruttorie con le note n. 2194 del 13 aprile 2022; n. 3462 del 13 giugno 2022; n. 3834 del 14 luglio 2022; n. 3279 del 1 giugno 2022. Sui diversi punti si sono svolte anche audizioni con il collegio dei revisori

(data 8 aprile, verbale n. 2081) e con i rappresentanti della regione (18 luglio, verbale n. 3967; 27 luglio, verbale n. 4164, e 12 settembre 2022).

6.4 L'attività istruttoria, ha avuto ad oggetto anche la verifica dell'adeguamento alle statuizioni di cui alla precedente decisione n. 109/2021, così come confermata, per i punti oggetto di impugnazione, dalla sentenza n. 7/2022 delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte, al fine di verificare il superamento delle criticità riscontrate.

6.5 Con riferimento alla gestione del comparto sanità l'attività istruttoria è stata volta ad acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diversi aspetti riguardanti in particolare: a) il perimetro sanitario; b) la negatività dei fondi di dotazione e i risultati derivanti dall'applicazione della metodologia ex DCA 521/2018 (nota prot. 1767 del 24 marzo 2022); c) la dinamica dei pagamenti dei debiti e d'implementazione della cassa di LazioCrea S.p.A nei rapporti con la Regione (nota prot. 3755 del 7 luglio 2022, n. 4184 del 4 agosto 2022, e n. 4186 del 4 agosto 2022); d) il fenomeno della cessione dei crediti nel sistema delle accreditate (nota prot. n. 1767 del 24 marzo 2022 e 2197 del 14 aprile 2022); e) il contenzioso (nota prot. 3754 del 7 luglio 2022); f) la mobilità passiva sanitaria (nota prot. n. 3755 del 7 luglio 2022). Specifico approfondimento è stato dedicato al problema del disallineamento contabile tra le scritture di bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e degli enti del servizio sanitario regionale (nota prot. 967 del 16 febbraio 2022) e alle partite di giro (nota prot. 2513 del 4 maggio 2022).

6.6 La Regione ha risposto con le note prot. Corte dei conti n. 2452 del 2 maggio 2022; n. 3980 del 25 luglio 2022; n. 2205 del 14 aprile 2022; n. 2205 del 14 aprile 2022; n. 2874 del 16 maggio 2022; n. 4533 del 9 settembre 2022.

6.7 Nel corso delle attività istruttorie, la Sezione ha acquisite anche informazioni sul funzionamento dei controlli interni e sulle concessioni demaniali, riservandosi un successivo approfondimento.

6.8 Oltre alle richieste istruttorie, oggetto di verifica sono stati anche gli atti contabili della Regione con specifico riguardo al comparto sanitario, in particolare il bilancio consolidato della gestione sanitaria, le delibere di individuazione del perimetro sanitario e la correlata rappresentazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 118 del 2011, nonché gli atti di ricognizione delle perdite e i verbali del Tavolo per la

verifica degli adempimenti regionali MEF-Min. Sanità (di seguito “Tavolo ministeriale”) con riguardo alla Regione Lazio. Tutti questi elementi sono stati acquisiti agli atti dell’istruttoria.

## **7. Deferimento e udienza di “preparifica”**

7.1 Terminata l’istruttoria e le verifiche di competenza, la Sezione ha inviato le relazioni di deferimento già citate in premessa e riguardanti:

- i) I saldi dello schema del rendiconto generale 2021 e spesa del personale regionale (nota prot. n. 5664 del 7 ottobre 2022)
- ii) I controlli interni (nota prot. n. 5690 del 7 ottobre 2022)
- iii) La gestione sanitaria (nota prot. n. 5665 del 7 ottobre 2022).

7.2 Con ordinanza presidenziale n. 34 del 2022 è stata fissata per il giorno 3 novembre 2022 l’adunanza di preparifica, per il previsto contraddittorio sulle conclusioni dell’attività istruttoria, assegnando alle parti il termine del 21 ottobre 2022 per il deposito delle memorie.

7.3 Con le relazioni di deferimento dei Magistrati istruttori, allegate all’Ordinanza presidenziale n. 34/2022, è stato definito il *thema decidendum* del giudizio, per effetto dei riscontri effettuati, anche alla luce delle deduzioni e delle conclusioni raggiunte nel corso dell’istruttoria e in vista della discussione in sede di adunanza di preparifica.

7.4 L’Amministrazione regionale ha trasmesso le proprie controdeduzioni con la nota prot. n. 1043332 del 24 ottobre 2022 e relativi allegati assunta al prot. Corte con n.6590 del 24 ottobre 2022 (di seguito, per semplicità, “controdeduzioni”)

7.5 L’adunanza di preparifica si è tenuta il 3 novembre 2022 con l’intervento della Procura regionale e dei rappresentanti della Regione.

## **8. Esame delle misure conformative al precedente giudizio di parificazione**

8.1 A seguito dalla decisione di questa Sezione n.109/2021 e della sentenza SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione n.7/2022 che ha respinto il ricorso della Regione, il risultato di amministrazione della Regione Lazio al 1° gennaio 2021 è stato adeguato alle risultanze del giudizio. Non si evidenziano profili di possibile difformità dal giudicato.

## **9. Spesa del personale**

9.1 L'analisi della documentazione versata in atti, evidenzia che i Piani triennali di fabbisogno del personale (PTPF) 2021 - 2023 di Giunta e Consiglio presentano le medesime criticità accertate nella citata decisione n.109/2021, sia in relazione ai tempi della loro approvazione, effettuata a fine esercizio anziché all'inizio, sia quanto ai contenuti, continuando a riscontrarsi l'esclusione di talune categorie di personale (in particolare quello a tempo determinato), che pure deve essere previsto nella programmazione delle assunzioni, oltre che il personale comandato.

## **10. Richieste della Procura regionale.**

10.1 Con la memoria depositata e con l'intervento orale, il Procuratore regionale ha svolto alcune considerazioni sulla gestione ed ha concluso chiedendo che la Sezione proceda alla parifica del rendiconto regionale.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Il giudizio di parificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n.213 ha ad oggetto l'accertamento della regolarità dei dati contabili relativi all'esercizio oggetto di rendiconto generale della Regione secondo i parametri, in primo luogo costituzionali, di equilibrio del bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, ma tenendo anche conto delle leggi nazionali e regionali relative alla contabilità ed in particolare al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed ai principi contabili ad esso allegati.
2. Il Rendiconto regionale è parificato dalla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 39 del TU di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, che deve essere applicato attualizzandolo secondo il diritto vivente, formato in particolare dalle pronunce del giudice delle leggi e del giudice contabile.
3. Il giudizio ha carattere officioso, perciò inizia nel momento in cui il rendiconto è approvato dalla Giunta regionale e si conclude prima dell'approvazione da parte del Consiglio regionale organo che deve approvare un rendiconto sottoposto a giudizio di parifica.
4. Il giudizio deve rispettare, nei limiti del possibile, i tempi del ciclo del bilancio, consentendo alla Regione l'approvazione del rendiconto entro la data del 31 luglio

come stabilito dal D.lgs.118/2011. Tuttavia, come già riferito in fatto, nell'anno in esame il termine per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta è slittato al 30 giugno (la Giunta ha approvato il disegno di legge il 28 giugno 2022).

5. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.118/2011 sono oggetto di giudizio di parificazione il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, nonché gli allegati al rendiconto previsti per legge.
6. Oggetto della decisione di parificazione è la regolarità-legittimità del conto generale (cfr. Corte costituzionale nn.101/2018, 189/2020, 184/2022, nonché da ultimo, tra le altre, SS.RR. spec. comp. sentenza n. 7/2022) e conseguentemente dei suoi saldi, con esito dicotomico (parifica/non parifica) nell'ambito del *thema decidendum* fissato con le relazioni di deferimento.
7. Il giudizio è connotato dalla "*forma della giurisdizione contenziosa*" che, tutt'altro che una mera formalità, qualifica la decisione come sentenza, che fa stato tra le parti ed esprime un giudicato eventualmente impugnabile ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e) del Codice di giustizia contabile (sentenza Corte Costituzionale 184/2022).
8. Secondo il principio di continuità del ciclo contabile, la decisione e il suo giudicato si riverberano sul ciclo di bilancio successivo. Ciascuna decisione di bilancio, infatti, si inserisce in un flusso continuo di fatti di gestione che attraverso le scritture contabili vengono prima previsti e poi rendicontati. Sia le previsioni (che in contabilità pubblica hanno natura autorizzatoria), che le rendicontazioni (nei termini in cui misurano l'equilibrio positivo o negativo di bilancio nel rispetto dei limiti delle previsioni), hanno un contenuto che si riconduce al precetto fondamentale dell'equilibrio, secondo cui vi deve essere un "*armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche*" (Corte costituzionale sent. n. 250/2013). In altri termini, lo stesso giudizio di parifica deve essere letto nel quadro evolutivo della modifica costituzionale all'art. 81, non limitandosi al semplice confronto tra bilancio preventivo e rendiconto, ma deve dare conto e giudicare il rispetto degli equilibri di bilancio (cfr sentenze Corte costituzionale 279/2016, n. 89/2017 e n. 49/2018).



9. In questo senso si esprimono anche le Sezioni Riunite in speciale composizione (sentenza 20/2021), sottolineando che l'equilibrio di bilancio è una clausola generale operante anche senza interposizione legislativa, che il controllo è sul ciclo e non su atti o attività, senza necessità di modificare la legge di rendiconto eventualmente approvata medio tempore.
10. In definitiva, l'attività di riscontro svolta nell'ambito del giudizio di parifica deve accertare la correttezza e la veridicità del risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. A tal fine, assume valenza dirimente l'accertamento, in termini di effettiva sussistenza e di legittimità- regolarità, della composizione "quali-quantitativa" del risultato di amministrazione, quale saldo fondamentale del rendiconto dell'esercizio esaminato e punto di partenza dell'esercizio successivo (principio di continuità).
11. La consistenza, che va accertata anche mediante l'esame dell'attività di valorizzazione dei fondi vincolati, accantonati e destinati, non è "libera" nei presupposti e negli effetti, ma deve rispondere a precise prescrizioni di legge e dell'ordinamento contabile, e ciò per due ordini di ragioni. La prima è che i "vincoli" sulle risorse rappresentano una deroga al principio di unità del bilancio che, "insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione" (cfr. Corte cost. sentenza n. 184/2016). La seconda è che la loro corretta valorizzazione, essendo parte integrante del risultato di amministrazione, incide inevitabilmente sulla sua corretta rappresentazione.
12. Nella relazione che si accompagna alla decisione viene, invece, esaminata l'attività della Regione da un punto di vista gestionale, formulando "osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione" e proponendo "misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa" (art. 1, comma 5, d.l.174/2012).
13. Ciò premesso in termini generali, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha esaminato il rendiconto Regionale per il 2021, comprensivo dei risultati della gestione sanitaria del 2020, individuando specifiche questioni poste in sede di adunanza di preparifica del 3 novembre 2022 in contraddittorio con la Regione, ai

fini della garanzia di cui agli articoli 24 e 111 Costituzione. Gli esiti sono illustrati di seguito nei punti da 15 a 19 e riassunti nel punto 20.

#### **14 Spesa del personale: dipendenti di società partecipate “comandati” presso la Regione.**

14.1 Anche nell’esercizio 2021, come nel precedente, è stata riscontrata una non consentita forma di mobilità di personale dal settore privato (società a partecipazione pubblica) verso la Regione. Il fenomeno ha riguardato 36 dipendenti di diverse società partecipate (non necessariamente dalla Regione) con conseguente spesa a carico del bilancio regionale di € 1.761.950,07 (capitoli S11403 e S11503). Nel 2020 il medesimo fenomeno era stato accertato per 15 dipendenti della società a controllo regionale “Lazio Ambiente s.p.a.”.

14.2 Tutte queste peculiari forme di “comando” in ingresso sono state realizzate sulla base di una norma di legge regionale (art. 5, comma 2-bis, della l.r. n. 6/2002) riformulata dall’art. 2, della l.r. 20 dicembre 2021, n. 19 a seguito della decisione di parifica del rendiconto 2020, nel senso di non consentire ulteriori “comandi” in ingresso dal 5 gennaio 2022.

14.3. Si osserva, in proposito, che in sede di parifica del rendiconto 2020, è stata dichiarata l’irregolarità della spesa sostenuta per il “comando” in ingresso di 15 dipendenti della società a controllo Regionale Lazio Ambiente s.p.a. per la mancata previsione dei suddetti comandi nei PTFP adottati, da Giunta e Consiglio regionale, ai sensi del d.m. 8 maggio 2018. Veniva in quella sede osservato che *“(…) il piano triennale, poi, deve indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate: sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l’amministrazione sostiene l’onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente”*.

14.4 I dipendenti di Lazio Ambiente s.p.a. erano stati “comandati” presso la Regione sulla base del menzionato art. 5, comma 2-bis, della l.r. n. 2/2002 oltre che dell’art. 22, commi 114 e 166, della l.r. n. 1/2020, quest’ultima disposizione abrogata nell’agosto 2021 senza che, tuttavia, venisse abrogata anche l’analogha previsione di cui all’art. 5, comma 2-bis.

14.5 Le medesime considerazioni alla base della dichiarazione di irregolarità della spesa sostenuta nel 2020 per i “comandi” dalla società Lazio Ambiente, devono essere confermate per l’analogha spesa sostenuta nell’esercizio 2021, ribadendosi, anche in questa sede, la regola generale secondo cui la mobilità del personale pubblico, la cui disciplina è essenzialmente contenuta nel d.lgs. 165/2001, non prevede forme di transito dal settore privato a quello pubblico, per come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo, cfr. Corte Cost., sentenza n. 227/2020).

14.6 Alla dichiarazione di irregolarità consegue l’obbligo di recuperare al bilancio regionale la somma di 1.761.950,07 mediante contrazione, per il corrispondente importo, della capacità di spesa del personale, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile formatosi per analoghe fattispecie di retribuzioni non dovute o eccedenti il dovuto (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, SRC Basilicata, del. n. 42/2020, pag. 48 e ss.).

## **15 Perimetro sanitario**

15.1 L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di attuare la trasparenza dei conti sanitari, prevede che: *“Nell’ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso”*. La Corte costituzionale, ha anche ribadito che: *“centrali...sono le previsioni contenute nell’art. 20 del D.lgs. n. 118 del 2011, il quale stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Il citato art. 20, non solo impone una corretta quantificazione dei LEA attraverso una chiara e separata evidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al loro finanziamento e alla loro erogazione, nonché delle entrate e delle spese relative a prestazioni superiori ai LEA, ma, altresì, (al comma 2, lettera a) prescrive alle Regioni di ‘accerta[re] ed impegna[re] nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale*

*condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate”* (Corte costituzionale 132/2021).

15.2 Inoltre, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20, con la medesima sentenza 132, la Corte costituzionale ha precisato che non è sufficiente separare gestione ordinaria e gestione sanitaria, ma all’interno di quest’ultima, occorre garantire una costante identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, di modo da scongiurare il rischio di destinare *“risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi”*. Tale separazione contabile deve essere garantita simmetricamente dai bilanci dello Stato e delle regioni (e delle correlate aziende sanitarie, cfr. sent. n. 169/2017 e n. 62/2020). Pertanto, dato che l’erogazione dei LEA coinvolge lo Stato (che li definisce) e le regioni (che organizzano il servizio e provvedono al loro finanziamento), i relativi bilanci e i sistemi contabili tramite cui l’attività sanitaria è rendicontata devono assicurare *“la separazione e l’evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza [...] secondo la direttiva contenuta nel citato art. 8, c. 1, della l. n. 42/2009”* (C. cost. sent. n. 169/2017).

15.3 L’art. 20, inoltre, deve essere letto alla luce dell’art. 117, c 2, lett. m) della Costituzione, nella misura in cui, come chiarito dalla Corte costituzionale, tale competenza esclusiva consiste non solo nella determinazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni sanitarie, ma anche nelle procedure strumentali indispensabili ad assicurare che gli enti del servizio sanitario siano in condizione di garantire l’erogazione delle stesse (sent. n. 231/2017), comprese quelle contabili per le quali, infatti, la legge statale è competente in via esclusiva per la determinazione dei saldi (art. 81, c. 6, Cost.) e per le modalità della loro omogenea determinazione (art. 117, c. 2, lett. e) Cost.).

In questa prospettiva, inoltre, l’art. 20 stabilisce le condizioni necessarie all’individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni (sent. n. 197/2019). Ne consegue che tale disposizione non presidia solo interessi singoli, ma è strumento di tutela delle autonomie, perché garantisce una adeguata connessione tra risorse e funzioni (art. 119, c. 4, Cost.) e in particolare, garantisce che le regioni siano concretamente poste in grado di

assicurare i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lett. m) Cost.).

15.4 Allo stesso tempo è presidio alla trasparenza dei risultati della gestione sanitaria, senza confusione con quelle ordinaria, attraverso il saldo del perimetro sanitario (che sia affianca a quello generale reso dal risultato di amministrazione). Per questa ragione va ritenuto che l'allegato che certifica i risultati del "perimetro sanitario" costituisca anch'esso oggetto del giudizio di parificazione.

15.5 Poiché il saldo espresso dal perimetro sanitario è strumentale alle finalità di cui all'117, c. 2, lett. m) Cost. in esso possono confluire solo "spese sanitarie" e nel suo ambito si devono assicurare meccanismi contabili e normativi tali da impedire che il finanziamento delle altre spese sanitarie avvenga in pregiudizio dei LEA. Inoltre, il perimetro comprende l'indicazione delle risorse e l'ammontare delle spese dei livelli "aggiuntivi", nonché di quelle per gli "investimenti", le quali sono oggetto di un particolare meccanismo di contabilizzazione (art. 29, c. 1. lett. b).

15.6 In estrema sintesi, le risorse del fondo sanitario di una regione in piano di rientro confluiscono in un bacino più ampio, denominato "perimetro sanitario" il quale è oggetto di una unitaria gestione contabile ed assorbe almeno due altri tipi di risorse sanitarie. In primo luogo, le entrate per la copertura dei disavanzi sanitari (art. 32 D.lgs. n. 118/2011). In secondo luogo, le entrate per investimento: poiché le prestazioni "aggiuntive" sono vietate in caso di regioni in piano di rientro, le uniche altre risorse e spese ammesse insieme ai fondi per l'erogazione dei LEA sono quelle per gli investimenti, che, come la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato, sono essi stessi il mezzo e la premessa per una organizzazione che consente l'erogazione del servizio sanitario (sent. Corte cost. n. 157/2020).

15.7 La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'attuazione da parte delle regioni deve rispondere a principi di "leale cooperazione tra Stato e Regione", mettendo al riparo il fondo sanitario da indebiti assorbimenti ad opera di spese ordinarie e "altre" spese sanitarie, per giungere ad una concreta garanzia dei LEA: *"spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di essa, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale"*, impegnando le Regioni a collaborare

nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria (Corte cost. sent. n. 169/2017 e sent. n. 157/2020). Inoltre, *“mentre di regola la garanzia delle prestazioni sociali deve fare i conti con la disponibilità delle risorse pubbliche, dimensionando il livello delle prestazioni attraverso una ponderazione in termini di sostenibilità economica, tale ponderazione non può riguardare la dimensione finanziaria e attuativa dei LEA, la cui necessaria compatibilità con le risorse è già fissata attraverso la loro determinazione in sede normativa”* (Corte cost. n. 62/2020).

15.8 La separazione contabile è dunque strumentale al principio della priorità allocativa della spesa “costituzionalmente necessaria”. Benché la funzione sia anche di trasparenza, la decisione sul perimetro sanitario serve a vincolare la spesa alla connessa entrata, indicando il complesso delle risorse che sono destinate unicamente alla finalità sanitaria.

15.9 La perimetrazione delle risorse sanitarie costituisce il primo di una serie di successivi adempimenti richiesti alle regioni per garantire che le ingenti risorse pubbliche costituenti il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) mantengano la propria destinazione una volta affluite nel bilancio regionale come Fondo Sanitario Regionale (FSR).

15.10 Il perimetro è approvato con un atto della Giunta. Nella sua forma previsionale, il documento viene utilizzato per governare i saldi del comparto sanitario, per poi confluire in un allegato “tipico” del rendiconto generale (art. 63 D.lgs. n. 118/2011), di cui è componente necessaria. È quindi attraverso tale documento contabile, previsionale e di rendiconto, che la Regione deve assicurare la regola della separazione contabile tra spesa sanitaria destinata ai LEA e spesa sanitaria generica, in conformità a quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

15.11 Il perimetro sanitario, inoltre, si caratterizza per una disciplina che fa eccezione al resto della disciplina armonizzata (art. 1, comma 5, d.lgs. n. 118/2011): le entrate e le spese, infatti, sono accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal “Titolo secondo” del d.lgs. n. 118/2011. Alla gestione sanitaria non si applica il principio della competenza finanziaria potenziata, ma quella ex art. 20, comma 2, del D.lgs. 118/2011, basato sulla contestualità automatica di

accertamento ed impegno: «Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso». In pratica il “perfezionamento” del titolo di entrata, a prescindere dall'esigibilità, è titolo per l'accertamento e, parallelamente, con un automatismo con funzione di vincolo ad una destinazione finale (il finanziamento della gestione sanitaria), per l'impegno (c.d. “impegno improprio a pareggio di destinazione”). La designazione del perimetro delle risorse destinate, peraltro, non riguarda solo le risorse statali, ma anche quelle che sono state oggetto di specifica destinazione (ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale). L'art. 20 del D.lgs. 118/2011, infatti, evidenzia che il servizio sanitario è finanziato, oltre che da trasferimenti esterni, da risorse finanziarie proprie che la Regione può liberamente finalizzare al sostegno della spesa sanitaria e che, qualora formalmente indirizzate a scopi sanitari, entrano nel perimetro stesso.

15.12 La logica della deroga alla contabilità finanziaria potenziata (con il sostanziale mantenimento del vecchio regime contabile) si può sintetizzare nella necessità, in primo luogo, di avere un perimetro individuabile in modo semplice e chiaro sia nelle risorse e sia nella spesa; in secondo luogo, di garantire, nel tempo, l'eseguibilità della spesa, che si considera immediatamente coperta a seguito della registrazione (accertamento) della prima disponibilità della provvista (vincolata), a prescindere dalle alterne vicende del bilancio regionale nel suo complesso. Ne consegue che i risultati in conto competenza del “perimetro sanitario” regionale, a rendiconto, dovrebbero mostrare a consuntivo un equilibrio tra entrate finanziarie accertate ed uscite finanziarie impegnate, in quanto le risorse si “accertano ed impegnano” contestualmente.

15.13 A ciò si aggiunge l'art. 3, comma 7, del d.l. 35/2013, con il quale si prevede che, a decorrere dal 2015, le regioni provvedano, entro la fine dell'anno, all'erogazione al Servizio sanitario regionale di almeno il 95 per cento delle risorse incassate dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e la restante quota entro il 31 marzo dell'anno successivo.

15.14 Per le ragioni illustrate, un risultato positivo o negativo della gestione di ciascun anno di competenza, a consuntivo, sono indicatori che non possono essere trascurati. Per un verso, lo squilibrio negativo potrebbe essere indice di una spesa effettivamente superiore alle entrate disponibili. Per altro verso, lo squilibrio positivo potrebbe essere indice di altre anomalie, attesa la vigente regola del "pareggio di destinazione".

15.15 Il "Perimetro sanitario" allegato al rendiconto 2021 della Regione Lazio espone i dati come da tabella n. 1 e n. 2 dell'allegato tecnico alla presente delibera a cui si rinvia per il dettaglio.

15.16 Come si può rilevare dalla tabella "entrate" del perimetro sanitario, per il finanziamento per disavanzo sanitario risultano stanziati 136 milioni, l'accertamento di competenza è la quota di 91,091 milioni di euro che il "Tavolo ministeriale per gli adempimenti regionali" (di seguito Tavolo ministeriale) chiede di appostare a copertura del disavanzo. Sugli accertamenti di competenza sono stati riscossi 20 milioni; sui residui sono stati riscossi 377,931 milioni, per un totale riscosso di 398.363.131 e residui finali contabilizzati per poco più di 100 milioni.

Dal lato della spesa, invece, lo stanziamento ed il correlato impegno è di poco superiore a 91 milioni, il pagamento in competenza è pari alla quota di 91,091; mentre sul conto residui, rilevano impegni per 30,7 milioni, pagamenti per circa 578 mila euro, per un importo di pagamenti totali pari 91.699.906 euro, con residui finali pari a 30,4 milioni.

15.17 In sede di controdeduzioni al deferimento, la Regione ha affermato che l'iscrizione nel perimetro sanitario del disavanzo è necessaria ai fini dell'art. 20, comma 2 *ter* del d.lgs. 118/2011 e che il successivo disimpegno avviene nel momento in cui il Tavolo ministeriale procede allo svincolo. Quanto al disavanzo stimato di 136 milioni, la Regione imputa, appunto, la quota di accantonamento minimo previsto dal Tavolo ministeriale per il disavanzo "possibile" (91,091



milioni) e 45 milioni di provenienza “utile GSA” finalizzati alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi in base alla legge regionale di bilancio per il 2020 (l.r. 28/2019, art. 3, comma 2). Da ciò deriva la somma iscritta di 136 milioni che sono le risorse destinate alla copertura del disavanzo.

15.18 Inoltre, i rappresentanti della Regione hanno ricordato che non vi è “disavanzo sanitario pregresso” in quanto la gestione sanitaria ha chiuso in utile negli anni precedenti. Tuttavia, si tiene conto (come anche affermato dalla Regione e iscritto in perimetro) dei fondi di dotazione negativi, ma non per il totale, solo per la quota di cui è già prevista la copertura (45 milioni, si veda oltre).

15.19 Quanto al fatto che alla voce “pagamenti” risulti la cifra di 91,091, la Regione afferma che tale importo è accertato e impegnato come prevede la legge e che l’effettivo pagamento equivale alla cancellazione dell’impegno.

15.20 Con riferimento, invece, alle poste iscritte alle righe 12, 13 e 14 della tabella “spese”, che non vedono iscrizioni dal lato entrate, si tratta di pagamento di interessi sul debito (in gran parte debiti per mutui riguardanti la sanità, ma anche anticipazione di liquidità e debito relativo all’operazione SANIM) per un totale di 528,820 milioni di euro in termini di stanziamento che diventano 338,956 milioni in termini di pagamenti. In sede di controdeduzioni al deferimento la Regione ha affermato che si tratta di iscrizioni “*pro memoria*”. Tale iscrizione, infatti, non trova corrispondenza nell’entrata in quanto i mutui vengono pagati a valere sulla cassa ordinaria.

15.21 Occorre osservare che il pagamento di una spesa non equivale alla cancellazione dell’impegno, come affermato dalla Regione, in quanto contabilmente si tratta di operazione diversa e con un diverso impatto sul bilancio (e nel caso di specie sul perimetro). Inoltre, la cancellazione di impegno nell’ambito del perimetro sanitario può essere fatta solo per “espressa autorizzazione” del Tavolo di verifica degli adempimenti (art. 20 comma 2 ter d.l.gs. 118/2011). Quando tale autorizzazione si concretizza, come nel caso del Lazio, si deve procedere, appunto, al disimpegno, che è incompatibile con l’eventuale pagamento. Risulta quindi non conferente con il complesso della disciplina illustrata la registrazione del pagamento (voce disavanzo tabella n. 2 dell’allegato tecnico “spese”) per la quota di 91 milioni. Anche il disimpegno,

comunque, non elide il vincolo alla destinazione sanitaria delle risorse (non si realizza quindi l'effetto ordinario del disimpegno che è l'economia).

15.22 Inoltre, come già ricordato, una parte dei 136 milioni, iscritti alla voce entrata "disavanzo" sono destinati a ripianare i fondi di dotazione (per 45 milioni di euro), ma poi non risultano né correttamente accertati né riscossi. Infatti, quanto all'accertamento si registra solo la quota di 91,091 milioni (mancante quindi della quota di 45 milioni) di cui, per altro, risultano riscossi solo 20 milioni in totale.

15.23 Sul lato della spesa, invece, i fondi oggetto di accertamento in entrata non risultano correttamente stanziati e impegnati (in quanto nuovamente mancante la somma di 45 milioni). Anche in questo caso, quindi, per ragioni opposte al punto precedente, la registrazione del perimetro appare non corretta. Infatti, accertamento e impegno nel caso del perimetro sanitario devono essere effettuati in modo contestuale e corrispondente.

15.24 D'altra parte, il fondo di dotazione, che ha nel Lazio la particolarità di essere negativo, deve essere contabilizzato come disavanzo sanitario per intero (dal momento che rappresenta una voce di patrimonio delle Aziende e che nel perimetro va inserito il "disavanzo pregresso"). La Regione ne prevede lo stanziamento, quindi lo considera parte del disavanzo. Tuttavia, non è sufficiente porre in perimetro solo la parte del disavanzo che si prevede di coprire poiché la norma indica che deve essere incluso nella voce il disavanzo pregresso (art. 20 D.lgs. 118/2011, comma 1). Quindi, l'intero importo del fondo di dotazione consolidato negativo va inserito alla lettera c) parte entrate del perimetro.

15.25 Quanto alla quantificazione di tale disavanzo si rinvia al successivo paragrafo 16.

15.26 In ragione dei principi vigenti e come chiarito anche dalla citata giurisprudenza costituzionale, è del tutto improprio che la perimetrazione contenga capitoli, anche solo "promemoria", che sono poi finanziati sulla cassa ordinaria. La copertura con cassa ordinaria non è, infatti, conferente con la perimetrazione sanitaria.

15.27 Si rileva che, anche al netto di queste poste relative ai mutui e dell'eventuale revisione della quantificazione del disavanzo, il perimetro sanitario allegato al

rendiconto della Regione Lazio non risulta in pareggio per euro 159 milioni (al netto anche delle partite di giro).

15.28 Il perimetro deve dare evidenza del finanziamento *“al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie (...) nonché un’agevole individuazione delle risorse rese disponibili dalla Regione per il finanziamento del SSR per l’esercizio in corso”* (art. 20, comma 1). Ne consegue che il perimetro non può essere in disequilibrio, o meglio, se è in disequilibrio la Regione deve finanziarlo con risorse aggiuntive. Del resto, la stessa presenza di uno squilibrio appare inconferente con il perimetro che, per la regola dell’accertamento e automatico impegno, dovrebbe per definizione essere in pareggio.

15.29 In conclusione, la Sezione individua al riguardo tre motivi per ritenere non corretta la definizione del perimetro: un inadeguato stanziamento rispetto al disavanzo pregresso, l’inserimento di spese estranee al perimetro, uno squilibrio del saldo complessivo tra entrate e spese.

## **16 Fondo di dotazione**

16.1 La situazione complessiva del fondo di dotazione consolidato in relazione ai fondi di dotazione delle ASL e AO è esposta nella tabella n. 3 dell’allegato tecnico alla presente delibera.

16.2 Si evidenzia che la somma dei fondi di dotazione negativi relativi al 2018 è concentrato in 7 enti sanitari ed è pari ad € 1.038.677 (nella delibera di Giunta 1041/2020 la somma dei fondi negativi da ricapitalizzare è indicata in 1.039.000 euro).

16.3 Nel 2020, tuttavia, si registra un fondo di dotazione consolidato negativo per € 571,199 milioni, quindi con un saldo quasi dimezzato rispetto all’importo rilevato dal Tavolo ministeriale nel 2019 (o all’importo previsto nella delibera 1041/2020 che è del medesimo anno).

16.4 Il miglioramento ulteriore, rispetto alla quota di 45 milioni prevista dalla legge regionale 28/2019 per la ricapitalizzazione, è dovuto, probabilmente, all’utilizzo del meccanismo dei DCA 521/2018 e 297/2019. I due DCA sono stati ritenuti incidentalmente illegittimi nelle pronunce nn. 30, 31 e 34 2022 riguardanti ASL RM2, ASL Latina e Policlinico Umberto I, per violazione degli artt. 28 e 30 del d.lgs. n. 118/2011, con la conseguente necessità per le aziende oggetto del

controllo di ricalcolare i saldi in base ai principi contabili vigenti per legge. Le delibere sono state impugnate dalla Regione Lazio e dallo Stato davanti alle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte (ricorsi 782, 783, 784, 785, 786, 787 /SR/DELC).

16.5 Le delibere impugnate, per altro, hanno ad oggetto l'accertamento dei saldi effettivi dell'aziende nel rispetto degli artt. 28 e 30 del d.lgs. n. 118/2011, mediante una corretta contabilizzazione dei ricavi da trasferimento e delle sopravvenienze passive da stralcio dei debiti inglobati all'interno del fondo di dotazione nel patrimonio netto. La valutazione dei DCA, infatti, è stata affrontata *incidenter tantum*, in quanto non è oggetto della giurisdizione contabile, di conseguenza, accertabile da tale giudice con efficacia di giudicato. Tuttavia, pur in assenza di pregiudizialità logica e giuridica, la Regione nel corso del presente giudizio e specificamente in sede di controdeduzione al deferimento ha chiesto espressamente di sospendere le valutazioni sul punto relativo al fondo di dotazione, per potere verificare se, in concreto, la decisione *sub iudice* possa avere impatto sui saldi oggetto di questo.

16.6 Del resto, la Regione nel corso dell'istruttoria sulla parifica ha più volte ribadito che, al momento, non è possibile conciliare in via definitiva i rapporti tra le ASL e la GSA come richiesto dalle delibere citate, ove fossero confermate. La riconciliazione è stata attivata con 3 aziende "pilota" e si concluderà nel 2022. Per le rimanenti aziende sarà svolta successivamente, quindi a partire dal 2023. Solo successivamente potrà essere valutato il concreto impatto sul bilancio consolidato sanitario.

16.7 In accoglimento della richiesta della Regione, il Collegio dispone la sospensione del giudizio su tutte le partite in cui, anche in termini meramente potenziali, i saldi delle aziende potrebbero cambiare. Ai fini della riassunzione sarà sufficiente l'iniziativa assunta con un nuovo deferimento.

## **17 Utile GSA e perdite Aziende Ospedaliere**

17.1 L'uscita dal commissariamento, come è noto avvenuta nel 2020, ha riaffidato agli organi regionali la gestione della sanità (Delibera Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, e del. Giunta regionale n. 661 del 2020) nel rispetto del perseguimento delle azioni di risanamento confluite nel "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e*

*sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*”, elaborato e approvato in accordo con lo Stato.

17.2 La quota di risorse che, in vista dell’uscita dal commissariamento, il Tavolo ministeriale ha chiesto di vincolare a copertura del disavanzo (possibile) è pari a 91,091 milioni a valere sulle risorse derivanti dalla fiscalità aggiuntiva.

17.3 Con riferimento all’anno di imposta 2021, sono stati accertati euro 340.041.000,00 a titolo di manovra Irap (aliquota 0,92%) ed euro 413.626.000,00 a titolo di manovra Addizionale all’Irpef (aliquota 0,50%), per un importo complessivo di euro 753.667.000,00.

17.4 Con nota prot. 632679 del 27 giugno 2022 prot. Cdc 3629 del 28 giugno 2022, la Regione, in riferimento alla maggiore fiscalità prevista a copertura del disavanzo corrente, per l’anno 2021 riferisce che con la determinazione dirigenziale n. G15028 del 03/12/2021 ha provveduto ad accertare ed impegnare a valere sull’esercizio 2022, l’importo relativo alle entrate aggiuntive di cui all’art. 1, comma 174, della legge 30.12.2004, n. 311, e ss.mm., destinate alla copertura dell’eventuale disavanzo sanitario 2021, per complessivi Euro 91.091.000. La restante quota è svincolata dalla destinazione sanitaria, e pertanto in bilancio regionale, i capitoli di entrata e di uscita preordinati alla rilevazione della stessa sono stati previsti sia nell’ambito del perimetro sanitario, sia nell’ambito del bilancio ordinario per la quota appunto non vincolata alla copertura del disavanzo sanitario. La Regione ha preventivato lo svincolo delle risorse iscritte in bilancio e finanziate con le manovre fiscali relative alle maggiorazioni “Addizionale Irpef 0,50” e addizionale Irap 0,92 per spese non afferenti direttamente alla gestione sanitaria, ipotizzando l’assenza di un disavanzo.

17.5 La gestione sanitaria 2020 presenta quindi un utile consolidato di 84.375.642,91 (risultato di esercizio bilancio sanitario consolidato 2020 e presente nel rendiconto regionale 2021 come entrata da “*Utile gestione sanitaria*”). Tale utile è stato valutato anche dal Tavolo ministeriale.

17.6 Con la DGR 295/2022 l’utile accertato è stato destinato per 45 milioni di euro alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione e per 39 milioni di euro per copertura eventuali perdite di esercizio 2021.

17.7 Nel corso del 2020 la Regione ha effettuato un'ampia operazione di ripiano in ragione delle perdite del sistema sanitario ed in particolare delle Aziende Ospedaliere (vedi bilancio consolidato anni 2015-2020, tabella n. 5 dell'allegato tecnico alla presente deliberazione) e della presenza di fondi di dotazione negativi per le aziende del SSR (questo secondo aspetto è presente da prima del 2015). L'operazione si è concretizzata con la DGR 1041/2020 che ha avuto il parere positivo dei Ministeri vigilanti.

17.8 Come si evince dalla tabella 4 riportata nell'allegato tecnico, che illustra i dati del bilancio consolidato sanitario dal 2015 al 2020, la Regione ha avuto perdite portate a nuovo ogni anno. Tali perdite sono state quantificate con la DGR 1041/2020 e ammontano in totale ad euro 2.075.808.227 (questo dato riporta il cosiddetto "fabbisogno di copertura" della delibera 1041). L'origine delle perdite risiede tutta presso le Aziende ospedaliere che, come ricorda la Regione, hanno l'obbligo di prestare servizi sulla base delle tariffe nazionali, non aggiornate e quindi non più adeguate alla copertura dei costi. Per tale ragione le AO maturano annualmente una perdita di esercizio (in quanto i costi superano i ricavi).

17.9 Le perdite delle AO sono una delle poste che lo stesso Tavolo ministeriale ha indicato come problematiche e chiesto di ripianare. In particolare, il Tavolo ministeriale in sede di parere sulla delibera 1041/2020 afferma (16 dicembre 2020): *"evidenziano, per il terzo anno consecutivo, che si sta ricreando la situazione risolta nel 2015, in quanto mancano i provvedimenti finali di assegnazione di contributi alle aziende, ovvero i provvedimenti vengono predisposti in rilevante ritardo"*. Il parere sulla delibera 1041/2020 è comunque positivo.

17.10 Nella sostanza, quindi, nel 2020 le perdite portate a nuovo sono azzerate in quanto coperte con le risorse individuate nella delibera 1041/2020. Analizzando i dati dei bilanci consolidati sanitari anni 2015-2019 emerge già l'avvenuta copertura con "contributi per ripiano perdite" e la presenza in conto economico consolidato di un utile, come evidenziato nelle tabelle 5 e 6 dell'allegato tecnico.

17.11 In sede di controdeduzioni al deferimento, la Regione ha spiegato che le perdite portate a nuovo nello stato patrimoniale costituiscono un "contatore" delle perdite registrate che possono essere azzerate solo con l'atto di ripianamento, il quale dovrebbe intervenire ogni anno e invece è stato adottato, per più anni,

soltanto nel 2020. La Regione rileva, inoltre, che il fabbisogno di copertura di cui alla delibera 1041/2020 non tiene conto degli utili GSA verificatisi anno per anno. La presenza di utile GSA è ampiamente sufficiente in sede di consolidamento per l'azzeramento delle perdite annuali.

17.12 In sostanza, ad avviso della Regione, l'operazione di riporto a nuovo delle perdite sarebbe una sorta di "mera iscrizione contabile" per perdite già ripianate per cassa, ma i cui provvedimenti di "regolarizzazione" non sono stati adottati. La delibera 1041/2020 individua 3 fonti di copertura:

1) Per euro 1.292.427.026 "*Contributo per ripiano perdite*" che "*accoglie le registrazioni contabili relative ai contributi del bilancio regionale effettivamente erogati per cassa agli enti del SSR ed eccedenti il credito verso la regione iscritto dalle Aziende sanitarie fino al 2019 in quanto finora non formalmente assegnati*"

2) Per euro 549.093.797 si fa riferimento alla voce di stato patrimoniale PDA 120 che "*accoglie tutti gli altri debiti dell'azienda nei confronti della regione*" non ricompresi nelle voci precedenti (quindi esclusi i debiti per erogazioni prestazioni sanitarie, per erogazione del fondo sanitario, per utilizzo di tesoreria etc)

3) Per euro 234.287.403 è una copertura derivante dall'utile GSA.

17.13 Al punto 1) della copertura si illustra un flusso di cassa avvenuto ("*effettivamente erogati per cassa*") e contabilizzato a livello aziendale come debito da restituire in quanto "eccedente" il contributo effettivamente assegnabile ("*credito verso la regione*"). L'operazione, ad avviso della Regione, è giustificata dall'obbligo, per le regioni in piano di rientro, di non eccedere le tariffe fissate a livello nazionale per le prestazioni. La Regione quindi, in corso di ciascun anno, eroga risorse aggiuntive che non vengono contabilizzate come contributi assegnati (rilevati quindi nel bilancio GSA come credito verso le AO dovuto a erogazione aggiuntiva). Le aziende iscrivono invece un "debito di restituzione" verso la Regione per tali erogazioni extra, che non entrano quindi nella voce "ricavi" dove refluisce l'assegnazione ordinaria di risorse. Le due poste di credito e debito vengono poi cancellate con l'operazione di ripiano perdite successiva.

17.15 La Regione non ha, tuttavia, depositato i flussi di cassa delle suddette erogazioni come richiesto in sede di deferimento, pur confermando che si tratta di una mera erogazione finanziaria.

17.16 In sostanza, quindi, vengono erogate risorse aggiuntive (sempre derivanti dal Fondo Sanitario Regionale), anche se ciò dovrebbe essere impossibile (p. 84 delle controdeduzioni regionali: *“l’inadeguatezza delle tariffe non è superabile dalla Regione”*). In questo modo la perdita deriva dall’iscrizione di un debito dell’azienda verso la Regione che poi potrà essere cancellato con una sorta di *“regolarizzazione contabile”* (quindi nello stato patrimoniale delle aziende). Non è stata chiarita la contabilizzazione per competenza di questo flusso, dal momento che lo stesso va a coprire servizi erogati o da erogare, né il riflesso della cancellazione del credito nel bilancio GSA.

17.17 In sede di adunanza di preparifica i rappresentanti della Regione hanno affermato che in ogni caso il fondo sanitario regionale è più che sufficiente a coprire queste perdite e pertanto il rendiconto regionale non ne risente.

17.18 Quanto al punto 2) delle poste di copertura risulta che si tratti di *“tutti gli altri debiti dell’azienda nei confronti della regione”* e, quindi, di ulteriori risorse ricevute dalle aziende e iscritte come da restituire alla regione. La Regione eroga, anche in questo caso per cassa, finanziamenti alle proprie aziende provvedendo successivamente alla relativa regolarizzazione contabile (tramite cancellazione del debito/credito come già indicato nel caso precedente).

17.19 Si rileva che, anche in questo caso, non è stato fornito l’estratto del libro giornale che registra i fatti di gestione di cui è stata data notizia.

17.20 L’iscrizione della voce *“altri debiti verso regione”* (colonna F della tabella 6 dell’allegato tecnico) risulta dubbia per gli stessi Ministeri i quali, nel parere sulla DGR 1041 segnalano che: *“Nel prendere atto del provvedimento, si chiede di effettuare un approfondimento sulle contabilizzazioni della voce ‘altri debiti verso regione’, in quanto sembrerebbe che più correttamente dovrebbero essere iscritti nella voce ‘contributi per ripiano perdite’”*.

17.21 Con riferimento al punto 3) l’utile della GSA costituisce una risorsa destinata al ripiano perdite. Sul punto occorre evidenziare che, in base alla tabella fornita dalla Regione nelle controdeduzioni (e riprodotta nell’allegato tecnico



come tabella 7) l'utile 2019 è pari a 397.478.569 euro (voce PAA210) di cui viene utilizzata solo una parte (234.287.403 euro). Residuerebbero euro 163.191.166 che, tuttavia, non vengono riportati a nuovo nel 2020.

17.22 Sul punto dell'utile GSA è stata chiesta l'asseverazione ai revisori, i quali nella risposta hanno dichiarato che l'utile non deriva da *"mancati trasferimenti alle aziende"* ed hanno asseverato la somma come registrata in entrata nel rendiconto regionale (84 milioni).

17.23 La Regione, tuttavia, chiarisce che le erogazioni provengono comunque dal Fondo Sanitario Regionale il quale viene erogato in tempi diversi (al fine del rispetto della previsione per le regioni in piano di rientro). Si afferma, infatti, che le aziende ospedaliere sono remunerate in base alla normativa nazionale e *"non esistono meccanismi ulteriori di assegnazione delle risorse"*. La Regione informa che per gli ospedali i costi eccedono i ricavi (con punte del 143% per il San Camillo Forlanini). Delle Aziende ospedaliere regionali solo lo Spallanzani ha ricavi superiori ai costi. Tuttavia, il sistema contabile di assegnare ulteriori risorse, in sostanza *extra-tariffa*, per poi procedere a considerare le stesse quali ripiano perdite, comporta assegnazione a copertura senza una previa valutazione del fabbisogno e del relativo costo.

17.24 Benché non si tratti di *"mancati trasferimenti"*, ma piuttosto di trasferimenti *"erogati in tempi diversi"*, grazie a questo la GSA matura un utile che è sempre riferibile a *"quote di FSR residue"* (controdeduzioni della Regione ultime righe p.84, rif. doc. 4 f.u.) e che non possono essere erogate in via ordinaria alle AO in quanto la regione è in piano di rientro (ma vengono anticipate per cassa come già illustrato).

17.25 In sintesi, la Regione afferma di avere risorse sanitarie eccedenti lo stanziamento massimo riconoscibile/riconosciuto alle aziende ospedaliere in quanto derivante dalle tariffe applicabili per legge. L'eccedenza è erogata dall'amministrazione sotto forma di contributi per cassa, senza preventive assegnazioni che, invece, intervengono successivamente (anche ad anni di distanza) in forma di *"regolarizzazione"* delle erogazioni. L'operazione incide nelle Aziende solo sul valore patrimoniale (contributo aggiuntivo) e anche in sede

di successiva regolarizzazione contabile incide sulla perdita aziendale (cioè sempre a patrimonio).

17.26 In primo luogo, è dubbio che la copertura di una perdita possa derivare da un movimento finanziario di iscrizione/cancellazione di crediti/debiti. In sostanza, mentre appare chiara la movimentazione della cassa regionale, non è chiaro come la successiva “regolarizzazione”, che per la regione comporta la cancellazione di un credito, trovi copertura nel bilancio regionale (o in quello sanitario).

17.27 Si rileva, incidentalmente, che la logica sottostante al Piano di rientro è connessa alla necessità di ripianare disavanzi pregressi senza che si formi nuovo disavanzo nella gestione corrente, quindi mantenendo ad un livello definito la spesa per l'erogazione dei servizi.

17.28 Occorre notare, tra l'altro, che non è detto che una maggior spesa sia di per sé indice di un miglior servizio. La stessa potrebbe, invece, essere indicativa di un'organizzazione non efficiente ed economica. Infatti, anche ammettendo che le tariffe siano inferiori all'effettivo costo, senza una valutazione a monte di questo delta anche l'eventuale inefficienza nella spesa e il maggior costo da inefficienza viene coperto dall'erogazione aggiuntiva.

17.29 Il Piano di rientro, come è noto, è volto non tanto alla “riduzione dei servizi”, quanto piuttosto ad un complessivo efficientamento della spesa ai fini, comunque dell'erogazione dei LEA, che restano al centro del sistema sanitario. La ragione dell'esistenza dei LEA risiede proprio nella necessità di trasformare la mera erogazione di risorse in reale soddisfacimento dei bisogni essenziali.

17.30 Con la pratica contabile adottata dalla Regione il risultato è che i LEA vengono raggiunti (come certificato anche dal Ministero), ma il costo per tale raggiungimento è superiore alle risorse periodicamente destinate e coperto con una sorta di erogazione straordinaria per cassa senza una previa valutazione dei costi necessari e di quelli comprimibili.

17.31 Sempre in via incidentale, si può notare che la predetta tecnica di distribuzione delle risorse è elusiva della parità di accesso da parte dei soggetti accreditati al Servizio Sanitario. Infatti, come si descrive ampiamente nella relazione allegata al presente giudizio, i soggetti accreditati sono rimborsati in

base alla tariffa applicata in modo rigoroso, mentre le AO che offrono i medesimi servizi ricevono risorse aggiuntive.

17.32 La Regione utilizza una strumentazione meramente contabile, incidente nelle Aziende solo dal lato patrimoniale, mentre il conto economico non rende visibile l'operazione stessa (in quanto le erogazioni non sono contabilizzate come ricavi).

17.33 Ulteriore aspetto problematico riguarda l'avvenuta contabilizzazione del "contributo per ripiano perdite" anno per anno dal 2015 al 2020 (tabella n. 5 dell'allegato tecnico) anche nei bilanci consolidati approvati e in assenza del successivo "provvedimento di erogazione".

17.34 Secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. d) del d.lgs.118/2011, al momento dell'erogazione il contributo è stornato da questa voce e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce A.VI). Infatti, come richiamato nel verbale di luglio 2015 del Tavolo tecnico, *"Tavolo e Comitato ricordano, ancora una volta, che, sulla base del decreto legislativo n. 118/2011 e della casistica applicativa, si compensano le poste contributi ripiano perdite e perdite portate a nuovo limitatamente alle perdite che sono state coperte e i fondi trasferiti. L'articolo 29, comma d), del decreto legislativo 118/2011 riporta, infatti, che i contributi per ripiano perdite sono rilevati in un'apposita voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento regionale di assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione. Al momento dell'incasso del credito, il contributo viene stornato dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce utili e perdite portati a nuovo."* E ancora nel 2019 sempre il Tavolo ministeriale afferma che nel corso degli anni si ripeterebbero *"(la mancanza di) provvedimenti formali di assegnazione di contributi alle aziende, ovvero i provvedimenti vengono predisposti con rilevante ritardo"*, con la conseguenza che *"le iscrizioni delle singole aziende non ricostruiscono il dato consolidato"*, essendo perciò impossibile un confronto tra il dato consolidato del SSR e i dati di bilancio delle singole aziende, e inattendibili tutte le risultanze di bilancio (verbale del 30 luglio 2019, pag. 47).

17.35 Si rileva che, da quanto versato in atti, il contributo per ripiano perdite sarebbe stato iscritto a patrimonio, ma non "formalmente erogato" fino al 2020, con conseguente impossibilità di ripianare le perdite ai sensi di legge. Le perdite, quindi, avrebbero dovuto restare in bilancio fino almeno al 2019. Questo aspetto

appare in contraddizione con l'affermazione della Regione che l'operazione del 2020 è solo una regolarizzazione contabile. Inoltre, anche l'affermazione che non vi sarebbe disavanzo pregresso dal 2016 al 2019 è contestabile: non potendo contabilizzare il contributo a ripiano delle perdite (in quanto non effettivamente erogato) le perdite avrebbero inciso sul risultato di esercizio finale di ogni anno.

17.36 Non si possono che manifestare gravi perplessità complessive su quanto illustrato con riferimento sia al maturare delle perdite, sia al complesso della manifestazione contabile descritta con ricadute sulla stessa attendibilità dell'utile e sulla generale sostenibilità del sistema sanitario che, pur andando sistematicamente in perdita, registra una copertura di tale perdita solo da un punto di vista finanziario.

17.37 In generale quanto descritto sembrerebbe non incidere sul rendiconto generale della regione che registra, invece, un utile da GSA (quindi un'entrata) anche negli anni precedenti al 2020. Il punto, tuttavia, resta dubbio, in ragione della movimentazione contabile descritta che per diversi aspetti non appare chiara.

## **18 Cassa sanitaria**

18.1 Con riguardo alle erogazioni di cassa, gli Enti del Servizio sanitario non ricevono la totalità dei fondi, che vengono principalmente allocati, presso LazioCrea S.p.A., (società *in house* della Regione istituita, con l.r. n. 12 del 24 novembre 2014 per affiancare l'amministrazione nelle attività tecnico-amministrative).

18.2 LazioCrea è diventato il soggetto "delegato" esclusivamente al pagamento nel settore sanitario, senza accollo del debito (DCA n. 504/2017 del 5 dicembre 2017-e successive proroghe di cui al DCA n. 307/2018 del 29 agosto 2018 e alla d.g.r. n. 799/2020 del 10 novembre 2020) in forza del nuovo "sistema dei pagamenti" avviato dalla Regione con d.g.r. n. 689/2008, al fine di garantire una disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti nei confronti di tutte le aziende sanitarie del sistema regionale (inclusi policlinici universitari pubblici, Irccs pubblici e Azienda Ares 118). Il processo prevede la dematerializzazione e monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle aziende sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di

pagamento. Le aziende e i terzi possono avvalersi del servizio se sottoscrivono la convenzione, approvata con determinazione regionale G00624 del 19 gennaio 2018, integrata con determinazione 9 dicembre 2020 G14936, tra la Regione, i direttori generali/commissari straordinari delle aziende sanitarie e LazioCrea S.p.A. con il fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione.

18.3 Il servizio riguarda la parte dei debiti connessi a fatture elettroniche (debiti commerciali) e dei debiti di natura non commerciale gestiti attraverso il sistema informatico. Comprende anche gli interessi per ritardato pagamento, oltre oneri e accessori dove previsti e/o autorizzati dalla Regione.

18.4 Le uniche risorse per cassa che transitano effettivamente sul bilancio delle Aziende sanitarie, come riferisce la Regione, sono quelle necessarie a pagare le spese di *back office* e quelle relative a spese al di fuori del servizio di pagamento.

18.5 Con riferimento alla cassa sanitaria trasferita a LazioCrea S.p.A., quale soggetto delegato al pagamento, con nota istruttoria (prot. Corte dei conti n. 4186 del 4 agosto 2022) sono stati richiesti i seguenti elementi di valutazione: a) ammontare annuo dei trasferimenti per cassa sanitaria a LazioCrea; b) in quale modo l'eventuale eccedenza di tali trasferimenti rispetto ai pagamenti effettuati dalla società per conto della Regione risulta iscritta nel bilancio regionale.

18.6 In sede di audizione, è stato affermato che per il 2020 la somma di 656,933 milioni di euro trasferiti a LazioCrea per i pagamenti sarebbe registrata come "credito verso società partecipata" nel bilancio della GSA (nell'anno successivo, cioè il 2021, la medesima posta risulta pari a 880 milioni).

18.7 La Regione Lazio ha confermato come tale importo non è computato nella cassa del rendiconto regionale al 31.12.2021, distinta in conto sanità e conto non sanità. Sempre sulla base delle risposte della Regione emerge che tale somma è contabilizzata, nel consolidato sanitario e non figura nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, proprio perché non disponibile presso la Regione, ma presso un'azienda regionale.

18.8 Con nota prot. n. 3980 del 25/07/2022 la Regione Lazio ha comunicato, invece, come tale "credito verso società partecipata" fosse rilevato nello stato patrimoniale della GSA: "in riferimento alle modalità di contabilizzazione del credito

*vantato verso LazioCrea all'interno dei Bilanci del SSR, si precisa che lo stesso è contabilizzato dalla GSA come credito verso società partecipate alla voce di SP "ABA640", essendo di fatto una giacenza finanziaria di fine anno che risiede presso il conto di Tesoreria di LazioCrea".*

18.9 Con nota prot. n. 1546 del 15/03/2022 la Sezione rilevava per l'anno 2019 che: *"i crediti esposti nello Stato Patrimoniale GSA al 31/12/2019 sono pari ad €.466.671.704,00 e relativi al trasferimento fino alla data del 31/12/2019 delle risorse a LazioCrea SPA, per garantire il pagamento centralizzato dei debiti certi liquidi ed esigibili delle Aziende sanitarie, avvenuto nel mese di gennaio 2020", per l'anno 2020 "i crediti esposti nello Stato Patrimoniale GSA al 31/12/2020 sono pari a 653,9 €/mln e relativi al trasferimento fino alla data del 31/12/2020 delle risorse a LazioCrea SPA, per garantire il pagamento centralizzato dei debiti certi liquidi ed esigibili delle Aziende sanitarie, avvenuto nel mese di gennaio 2021."*

18.10 La società LazioCrea contabilizza nel 2020 (cfr. nota integrativa bilancio anno 2020) la somma di € 656.933.118,64 tra i "Fondi conto terzi" in gestione per "cassa sanitaria". La Sezione ha rilevato come dalle elaborazioni dei dati ricavati dal sistema SIOPE e riguardanti la movimentazione delle somme della "gestione centralizzata dei pagamenti Sanità", il saldo del credito verso la società LazioCrea risulta, alla data del 31/12/2021, in € 1.012.772.186,39. La Regione Lazio ha imputato la differenza (pari a euro 132.529.509,82) a errori materiali di inserimento dei dati nel sistema SIOPE. L'amministrazione regionale e la società LazioCrea hanno inoltre rimesso (con nota prot. n. 18018 del 5 maggio 2022, prot. Corte dei conti 4229 dell'8 agosto 2022) copia del "Giornale di cassa" della società *in house* alla data del 8/11/2019, con l'evidenza di un movimento dell'importo pari a € 132.528.175,68. La differenza di ulteriori € 1.334,14 è stata spiegata con *"spese per Commissioni e Oneri"*. Il movimento risulta come *"somma riversata dal precedente Tesoriere Unicredit sul nuovo Conto aperto con Intesa San Paolo nel 2019"*. Tale conclusione, pertanto, non è stata comprovata con la richiesta documentazione delle sottostanti movimentazioni bancarie.

18.11 Alla fine dell'anno 2020, LazioCrea S.p.A. aveva cassa residua pari a 656.931.784,5 euro che non risultano però nella cassa sanitaria, in quanto sono contabilizzati da GSA come "credito verso società partecipata". La cassa sanitaria

da consolidato (2020) risulta pari a 2.951 milioni che è al netto di quanto presente in cassa LazioCrea, come confermato dalla Regione sia in audizione (27 luglio 2022) sia con le controdeduzioni al deferimento.

18.12 Il tema è stato già trattato nelle delibere di questa Sezione nn. 30, 31 e 34 del 2022. Anche in questo caso c'è una DGR più recente (799/2020) che conferma la procedura.

18.13 Con nota prot.n. 3980 del 25/07/2022, la regione Lazio ha confermato come tale "credito verso società partecipata" fosse rilevato nello stato patrimoniale della GSA affermando: *"in riferimento alle modalità di contabilizzazione del credito vantato verso LazioCrea all'interno dei Bilanci del SSR, si precisa che lo stesso è contabilizzato dalla GSA come credito verso società partecipate alla voce di SP "ABA640", essendo di fatto una giacenza finanziaria di fine anno che risiede presso il conto di Tesoreria di LazioCrea"*. Con nota prot.n.1456 del 15/03/2022 si affermava per l'anno 2019: *"i crediti esposti nello Stato Patrimoniale GSA al 31/12/2019 sono pari ad €466.671.704,00 e relativi al trasferimento fino alla data del 31/12/2019 delle risorse a LazioCrea SPA, per garantire il pagamento centralizzato dei debiti certi liquidi ed esigibili delle Aziende sanitarie, avvenuto nel mese di gennaio 2020"*; per l'anno 2020: *" i crediti esposti nello Stato Patrimoniale GSA al 31/12/2020 sono pari a 653,9 €/mln e relativi al trasferimento fino alla data del 31/12/2020 delle risorse a LazioCrea SPA, per garantire il pagamento centralizzato dei debiti certi liquidi ed esigibili delle Aziende sanitarie, avvenuto nel mese di gennaio 2021."*

18.14 La vicenda esposta appare rilevante in considerazione del fatto che la cassa sanitaria deve essere segregata e utilizzata per spesa sanitaria. Nella contabilità regionale, infatti, le registrazioni di trasferimenti verso LazioCrea S.p.A. individuano le ASL o AO che sono titolari dei relativi pagamenti, confermando che l'ente è soggetto solo "pagatore". Questo riferimento, tuttavia, non risulta presente nella contabilità di LazioCrea che non movimentata i conti delle singole ASL o AO, pur presenti nella contabilità, ma un unico conto (rilevazioni da SIOPE).

18.15 Tra l'altro, occorre ricordare che LazioCrea opera anche per conto della regione su settori che non sono sanitari.

18.16 L'erogazione di una parte significativa della cassa sanitaria (con l'eccezione delle spese del personale e altre spese direttamente sostenute dalla ASL e AO) ad un soggetto che non rientra nel perimetro sanitario e non è tra i soggetti elencati dall'art. 19, comma 2, del d.lgs 118/2011 è un elemento di illegittimità già evidenziato nelle delibere 30, 31 e 34 del 2022 e rispetto al quale la Regione aveva proposto come misura correttiva l'istituzione dell'Azienda Zero, che non risulta essere ancora operativa.

18.17 All'illegittimità da ritenersi già ammessa dalla Regione (che, infatti, per questa parte non ha impugnato le citate delibere) si aggiunge, a seguito dell'istruttoria di parifica, l'evidenza dell'irregolare contabilizzazione delle erogazioni a LazioCrea non utilizzate entro fine anno come "credito verso società partecipata".

18.18 La cassa sanitaria, pertanto, presenta un grave *vulnus*: non solo viene utilizzato un soggetto non esclusivamente sanitario ed esterno al perimetro, ma questa movimentazione non può che ulteriormente incidere sull'utile GSA. Infatti, se la contabilità della GSA ha erogato cassa sanitaria a LazioCrea e poi la iscrive come "crediti verso società partecipata"; ne consegue che l'utile GSA incamera anche questa posta creditizia. Se, invece, la GSA avesse direttamente erogato cassa alle aziende il credito in questione non esisterebbe.

18.19 In sede di adunanza di preparifica i rappresentanti della Regione hanno affermato che vi sarebbe un'iscrizione di debito che sterilizza tale credito. Quanto affermato, tuttavia, non appare supportato dalle scritture contabili e dalle risultanze istruttorie.

18.20 Sussisterebbe, infine, un "errore materiale" compiuto alla data del 18 novembre 2019 tale per cui 132.529.509,82 euro risultano nel sistema SIOPE come cassa LazioCrea, ma non risultano invece dal saldo in bilancio.

18.21 I dubbi suscitati da questa modalità di contabilizzazione tra GSA e LazioCrea, confermano un problema di attendibilità dell'utile GSA.

18.22 Questo aspetto deve quindi condurre ad una valutazione di parifica, con riserva della voce "utile GSA" (voce già incisa dalla possibile diversa contabilizzazione di fondi di dotazione e dalla riconciliazione conseguente come



già illustrato nei punti precedenti) in ragione del fatto che questo credito verso società partecipate non è, ad avviso della Sezione, correttamente contabilizzato.

## 19 Conclusioni

19.1 Il rendiconto di un ente pubblico richiede, in via generale, come elemento essenziale la trasparenza dei conti, proprio a garanzia del controllo democratico da parte dei cittadini del mandato elettorale e per la responsabilizzazione degli amministratori tenuti al rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa. La “sincerità dei conti” (*recte* affidabilità) risulta ancor più un valore insuperabile in materia sanitaria in quanto strumentale al controllo democratico sulle scelte allocative a garanzia dei Livelli essenziali dell’assistenza (LEA).

19.2 La presenza di un perimetro sanitario costruito con dei *vulnus* relativamente, in particolare, allo stanziamento e accertamento del disavanzo sanitario ed al suo conseguente impegno, e comunque che chiude in disequilibrio, comporta una valutazione non positiva. Tuttavia, ai fini di una valutazione complessiva della legittimità e regolarità della gestione finanziaria ed economica del comparto sanitario, risulta condizionata, ai fini anche del riscontro quantitativo dell’effettiva entità del disavanzo, dall’esito dei ricorsi pendenti in SSRR in sede giurisdizionale in speciale composizione che si concentrano sulla legittimità dell’operazione di riduzione dei fondi di dotazione e rispetto alla quale la stessa Regione ha chiesto, in sostanza, di attendere gli esiti, ricordando, per altro, di aver attivato un progetto pilota in 3 ASL per valutare gli eventuali impatti.

19.3 Quanto all’utile GSA emerge un primo problema connesso alla valutazione dei trasferimenti a LazioCrea S.p.A. che viene, per quanto attiene al residuo finale, contabilizzato come “credito verso società partecipata”. La Sezione ritiene che tale contabilizzazione non sia legittima sulla base delle motivazioni già illustrate. La stessa incide sul risultato di esercizio della GSA.

19.4 L’utile della GSA è anche influenzato dalla gestione descritta *sub* punto 15 delle perdite delle Aziende Ospedaliere. Questi aspetti, tuttavia presentano una difficoltà di reale quantificazione dell’eventuale necessaria correzione. Ne consegue che la Sezione ritiene di parificare la posta “utile GSA” con riserva.

19.5 La parifica “con riserva” è una decisione (in questo caso riguardante un capo della stessa) con la quale la Corte dei conti invita l’Amministrazione regionale a rendere una determinata prassi contabile conforme alla legge, indicandole i criteri a cui uniformarsi, evitando per il futuro una decisione di non parifica.

19.6 Questa opzione decisoria viene adottata quando le circostanze normative, interpretative ed amministrative sono talmente complesse da rendere di fatto non imputabile e pretendibile la criticità all’Amministrazione, cui viene pertanto lasciato perciò un tempo per l’adeguamento, scaduto il quale la conformità diviene completamente esigibile.

19.7 Per quanto fin qui esposto, la richiesta di una completa parifica del rendiconto, formulata dalla Procura regionale, non può essere accolta.

**P.Q.M.**

#### **la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

sentite le relazioni d’udienza, le conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero e l’intervento del Presidente *pro - tempore* della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate,

#### **PARIFICA**

il rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2021, con i relativi allegati, approvato con delibera di Giunta regionale n. 490 del 28 giugno 2022, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con la seguente eccezione:

- spese per complessivi € 1.761.950,07 (cap. S11403 e S11503) relative al trattamento retributivo di personale, dipendente da società a controllo pubblico, comandato presso la Regione, nei termini di cui in motivazione;

#### **PARIFICA CON RISERVA**

1. L’entrata accertata sul capitolo E312511 per l’importo di euro 84.379.642,91, relativo alla integrale rilevazione degli utili conseguiti dalla GSA nel 2020, nonché i residui attivi accertati sulla medesima entrata, nei termini di cui in parte motiva;

2. L'impegno per euro 45.000.000,00 sul capitolo UH13196, quale quota dell'utile GSA destinata alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione delle aziende sanitarie con fondo di dotazione negativo al 31.12.2020 e i relativi residui passivi;

3. L'impegno per euro 39.379.643,00 sul capitolo UH13196, quale quota dell'utile GSA da destinare alla copertura delle potenziali perdite dell'esercizio 2021 e successivi con conseguente iscrizione a riserva nel bilancio della GSA alla voce "PAA160 A.IV.5) Riserve diverse", nonché i relativi residui passivi.

#### **ACCERTA**

L'illegittimità per insussistenza del credito della somma di euro 653,9 milioni presente nello stato patrimoniale del bilancio della GSA 2020 alla voce "credito verso società partecipata", con incidenza sugli utili GSA che risultano parificati con riserva;

#### **SOSPENDE**

Il giudizio di parifica con riguardo alla corretta costruzione del perimetro sanitario con specifico riferimento all'inclusione nel perimetro (parte spesa) dei mutui a copertura del disavanzo e nella quantificazione (parte entrata e parte spesa) della voce "disavanzo" e delle relative coperture che, per quanto attiene ai fondi di dotazione delle ASL e AO, è oggetto di giudizio innanzi alla SSRR in speciale composizione della Corte dei conti (ricorsi 782, 783, 784, 785, 786, 787 /SR/DELC). Per l'effetto sospende il giudizio di parifica del rendiconto regionale 2021 nella parte e nella misura relativa alla copertura del perimetro sanitario per finanziamento del disavanzo pregresso.

#### **APPROVA**

l'allegata relazione ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

#### **ORDINA**

che i conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Lazio per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

## DISPONE

la trasmissione della presente decisione, con l'unita relazione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Lazio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per le determinazioni di competenza.

Fissa il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della decisione.

Dispositivo letto in udienza, 10 novembre 2022

### RELATORI

*f.to Laura D'AMBROSIO*

*f.to Mauro NORI*

*f.to Giuseppe LUCARINI*

### IL PRESIDENTE

*f.to Roberto BENEDETTI*

*Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2022*

*IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO*

*f.to Aurelio Cristallo*

## ALLEGATO TECNICO ALLA DECISIONE DI PARIFICA

Il presente allegato tecnico è finalizzato esclusivamente a rendere più semplice la lettura della decisione.

Le tabelle esposte e numerate sono state oggetto di contraddittorio e sono inserite anche nella relazione allegata alla parifica. Il numero attribuito alla stessa tabella nella Relazione è riportato in calce a ciascuna.

Tabella n. 1 - Entrate - Perimetro sanitario da Rendiconto 2021

Entrate - Perimetro sanitario da rendiconto 2021										
Ordine	Codice	Descrizione	Stanziamiento	Accertato in comp.	Riscosso in comp.	Accertato a res.	Riscosso a res.	Riscosso Totale	Riaccertamento	Residui finali
1	A1	Fondo Sanitario indistinto	11.243.446.562,16	11.243.446.562,16	11.100.407.186,17	220.374.947,00	4.871.843,00	11.105.279.029,17	-	358.542.479,99
2	A2	Mobilità Sanitaria Attiva	305.373.310,91	303.368.570,45	303.368.570,45	1,00	-	303.368.570,45	1,00	-
3	A3	Fondo Sanitario Vincolato	253.080.681,64	246.469.560,09	208.153.911,46	56.671.089,94	1.963.867,00	210.119.778,46	-	93.020.871,57
4	A4	Fondo Sanitario Progresso e restituzioni	96.084.888,51	95.081.355,68	89.996.637,68	63.766.316,29	2.537.772,73	92.534.410,41	19.172.361,00	47.140.900,56
5	A5	Finanziamento Zooprofilattico	28.623.396,35	28.623.396,35	22.898.715,40	-	-	22.898.715,40	-	5.724.680,95
6	B1	Payback Farmaceutico	311.000.000,00	204.498.259,97	120.769.025,98	28.406.143,83	22.323.641,34	143.092.667,32	105.501.740,03	89.811.736,48
7	S1	Partita di Giro - Perenzione corrente	20.000.000,00	17.649.219,06	-	-	-	-	337.430,04	17.649.219,06
8	B2	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti	748.460,89	453.062,25	13.436,45	246.768,39	64.512,26	77.948,71	-	621.881,93
9	S2	Partite di Giro - Corrente da Regione	119.971.840,00	111.159.596,10	4.086.503,47	32.964.126,36	29.633.618,96	33.720.122,43	1.880.951,83	110.403.600,03
10	B3	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato	22.194.373,49	17.603.986,03	6.798.731,31	11.212.355,20	2.348.820,49	9.147.551,80	1,00	19.668.788,43
11	C	Fin.to Disavanzo sanitario	136.091.000,00	91.091.000,00	20.431.976,08	407.333.267,00	377.931.155,08	398.363.131,16	-	100.061.135,84
12	C(M1)	Ammortamenti Mutui sanità	-	-	-	-	-	-	-	-
13	C(M2)	Ammortamenti Anticipazioni di Liquidità	-	-	-	-	-	-	-	-
14	C(M3)	Ristrutturazione operazione SANIM	-	-	-	-	-	-	-	-
15	C(U)	Finanziamento Avanzo Sanitario	90.000.000,00	84.379.642,91	-	-	-	-	-	84.379.642,91
16	S3	Partita di Giro - Perenzione capitale	1.000.000,00	183.931,64	183.931,64	878.534,51	-	183.931,64	-	878.534,51
17	S4	Partite di Giro - Capitale da Regione	137.901.193,52	132.928.486,84	97.036.653,46	76.268.882,73	12.402.768,56	109.439.422,02	185.250,88	99.757.947,55
18	D(S)	Fin.to investimenti in immobilizzazioni	417.652.861,77	14.833.035,98	3.836.651,05	60.440.935,89	8.711.751,39	12.548.402,44	347.341.718,91	62.725.569,43
19	D(A)	Fin.to conto capitale Altro	-	-	-	-	-	-	-	-
20	S	Partite di Giro	4.050.000.000,00	1.587.427.861,60	1.585.211.991,21	-	-	1.585.211.991,21	-	2.215.870,39
			17.233.170.569,24	14.179.197.527,11	13.563.193.921,81	958.563.368,14	462.791.750,81	14.025.985.672,62	474.419.454,69	1.092.602.859,63

Tabella n. 27 - Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021

**Tabella n. 2 – Spese - Perimetro sanitario da Rendiconto 2021**

Spese - Perimetro sanitario da rendiconto 2021										
Ordine	Cod Gest	Descrizione Valore	Stanziamento	Impegnato in comp.	Pagato in comp.	Impegnato a res .	Pagato a res .	Pagato To tale	Riaccertamento	Residui finali
1	A1	Fondo Sanitario indistinto	11.023.300.468,79	11.023.300.468,79	10.883.707.031,27	1.249.283.734,15	868.821.972,08	11.752.529.003,35	1.612.128,67	518.443.070,92
2	A2	Mobilità Sanitaria Passiva	523.521.404,28	523.514.663,82	523.514.663,82	-	-	523.514.663,82	-	-
3	A3	Fondo Sanitario Vincolato	253.080.681,64	246.469.560,09	198.540.583,93	189.541.902,02	31.647.814,81	230.188.398,74	-	205.823.063,37
4	A4	Fondo Sanitario Progresso e restituzioni	96.084.888,51	94.662.208,36	87.084.888,51	76.958.834,95	22.609,54	87.107.498,05	19.172.361,00	65.341.184,26
5	A5	Finanziamento Zooprofilattico	28.623.396,35	28.623.396,35	28.623.396,35	304.745,00	-	28.623.396,35	-	304.745,00
6	A6	Payback Farmaceutico	311.000.000,00	204.498.259,97	15.273.750,06	192.210.194,78	122.743.488,94	138.017.239,00	105.501.740,03	258.691.215,75
7	A7	Perenzione Corrente reiscritta	17.649.219,06	17.649.219,06	-	6.792.691,67	-	-	-	24.441.910,73
8	A8	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Altri Enti	748.460,89	444.265,60	79.271,03	3.107.055,48	97.512,19	176.783,22	-	3.374.537,86
9	A9	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Regione	46.593.293,03	25.643.054,58	4.201.042,49	145.832.087,71	22.766.824,20	26.967.866,69	31.275.226,31	114.592.476,32
10	A10	Fin.to Aggiuntivo Corrente da Stato	22.449.044,18	16.999.219,70	611.850,49	74.234.031,41	1.978.220,06	2.590.070,55	106.746,95	88.536.433,61
11	C	Fin.to Disavanzo sanitario	91.428.430,04	91.428.430,04	91.091.000,00	30.736.065,16	578.906,09	91.669.906,09	-	30.494.589,11
12	C(M1)	Ammortamenti Mutui sanità	323.697.142,26	289.132.174,52	289.132.174,52	-	-	289.132.174,52	-	-
13	C(M2)	Ammortamenti Anticipazioni di Liquidità	178.296.940,03	72.998.080,42	72.998.080,42	-	-	72.998.080,42	-	-
14	C(M3)	Ristrutturazione operazione SANIM	26.826.349,73	26.826.349,73	26.826.349,73	-	-	26.826.349,73	-	-
15	C(U)	Finanziamento Avanzo Sanitario	90.000.000,00	84.379.642,91	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	84.379.642,91
16	D(P)	Perenzione Capitale reiscritta	-	-	-	30.622.628,18	2.202.215,63	2.202.215,63	-	28.420.412,55
17	D(R)	Fin.to Investimenti da Regione	136.365.553,62	117.027.176,09	91.968.138,85	324.454.829,54	17.311.201,37	109.279.340,22	5.508.041,00	332.202.665,41
18	D(S)	Fin.to Investimenti da Stato	417.701.611,02	14.881.785,23	2.192.389,58	84.811.021,02	2.113.351,83	4.305.741,41	347.341.718,91	95.387.064,84
19	D(A)	Fin.to conto capitale Altro	-	-	-	73.517.206,95	283.209,57	283.209,57	-	73.233.997,38
20	S	Parite di Giro	4.050.000.000,00	1.611.320.902,16	1.585.211.523,99	1.143.468,45	-	1.585.211.523,99	-	27.252.846,62
			<b>17.639.366.883,43</b>	<b>14.489.798.857,42</b>	<b>13.901.056.135,04</b>	<b>2.528.550.496,47</b>	<b>1.115.567.326,31</b>	<b>15.016.623.461,35</b>	<b>510.517.962,87</b>	<b>1.950.919.856,64</b>

Tabella n. 28 – Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021

**Tabella n. 3 - Fondi di dotazione in delibera 1041/2020**

Codici Enti	ENTI DEL SSR	Fondo di dotazione degli Enti del SSR					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
201	ASL Roma 1	-192.943.000 €	-189.444.000 €	-211.997.000 €	-186.984.000 €	-153.172.423 €	-115.638.034 €
202	ASL Roma 2	-454.877.000 €	-416.684.000 €	-415.910.000 €	-398.135.000 €	-381.163.299 €	-344.428.496 €
203	ASL Roma 3	-113.994.000 €	-113.994.000 €	-113.994.000 €	-84.084.000 €	-77.166.204 €	-63.876.663 €
204	ASL Roma 4	-40.972.000 €	-34.855.000 €	-33.243.000 €	-39.325.000 €	-29.477.391 €	-26.200.721 €
205	ASL Roma 5	-11.049.000 €	-11.049.000 €	-10.906.000 €	-6.226.000 €	2.734.496 €	2.488.539 €
206	ASL Roma 6	-248.503.000 €	-248.503.000 €	-248.503.000 €	-238.794.000 €	-216.420.110 €	-180.332.467 €
109	ASL Viterbo	-104.538.000 €	-104.538.000 €	-94.738.000 €	-85.129.000 €	-75.775.560 €	-63.712.502 €
110	ASL Rieti	-25.569.000 €	-25.569.000 €	1.224.000 €	1.249.000 €	1.574.326 €	1.584.921 €
111	ASL Latina	-6.533.000 €	-6.533.000 €	-6.533.000 €	81.000 €	82.615 €	318.235 €
112	ASL Frosinone	7.937.000 €	7.937.000 €	31.166.000 €	53.242.000 €	51.762.383 €	69.679.973 €
901	AO San Camillo - Forlanini	-14.962.000 €	1.093.000 €	6.626.000 €	18.065.000 €	40.013.149 €	40.209.067 €
902	AO S. Giovanni Addolorata	8.246.000 €	8.246.000 €	8.302.000 €	9.000.000 €	9.484.815 €	11.912.619 €
906	AOU Policlinico Umberto I	3.649.000 €	3.649.000 €	4.688.000 €	8.156.000 €	-3.162.154 €	-2.564.132 €
908	IRCCS-IFO	92.027.000 €	7.896.000 €	7.896.000 €	8.763.000 €	8.974.914 €	9.551.540 €
918	IRCCS Spallanzani	86.377.000 €	78.744.000 €	71.194.000 €	67.174.000 €	59.376.277 €	66.288.778 €
919	AOU Sant'Andrea	10.315.000 €	10.315.000 €	10.315.000 €	5.089.000 €	5.003.506 €	6.332.793 €
920	AOU Policlinico Tor Vergata	0 €	0 €	166.000 €	3.900.000 €	4.366.147 €	4.199.734 €
921	ARES - 118	0 €	0 €	0 €	11.062.000 €	12.231.631 €	12.987.557 €
999	CONSOLIDATO REGIONALE	-1.005.389.000 €	-1.033.289.000 €	-994.247.000 €	-852.896.000 €	-740.732.883 €	-571.199.259 €

Tabella n. 69 - Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021

**Tabella n. 4- Tabella utili e perdite "portate a nuovo" - bilancio consolidato**

Bilancio consolidato 999

CE: Conto Economico

SP: Stato Patrimoniale

2007	2008	2012	Codice voce	Descrizione voce	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
					CE	SP	CE	SP	CE	SP	CE	SP	CE	SP	CE	SP
	X0010	X01000	XA0000	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	198.010,00 €		195.502,00 €		192.048,00 €		290.681,00 €		299.844,00 €		286.861.803,61 €	
	Y0010	Y01000	YA0010	IRAP	195.884,00 €		193.311,00 €		190.109,00 €		191.418,00 €		189.528,00 €		200.525.841,19 €	
	Y0020	Y02000	YA0060	IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA (dal 2008 IRES)	2.099,00 €		2.164,00 €		1.923,00 €		1.787,00 €		1.932,00 €		1.892.149,51 €	
	Y0030	Y03000	YA0090	ACCANTONAMENTO IMPOSTE	- €		14,00 €		14,00 €		- €		- €		64.170,00 €	
	Y9999	Y99999	YZ9999	TOTALE IMPOSTE E TASSE	197.983,00 €		195.489,00 €		192.046,00 €		193.206,00 €		191.460,00 €		202.482.160,70 €	
	Z9999	Z99999	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	27,00 €		13,00 €		- €		6.384,00 €		108.384,00 €		84.379.642,91 €	
	PA070	PA0510	PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	↓	159.839,00 €	↑	-477.668,00 €	↑	-1.070.006,00 €	↑	-1.575.428,00 €	↓	-1.286.042,00 €	↓	- €
	PA080	PA0600	PAA220	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		27,00 €		13,00 €		6,00 €		6.384,00 €		108.384,00 €		84.379.642,00 €

Tabella n. 74 - Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021



Tabella n. 5 - Perdite portate "a nuovo" e copertura

**SP - Bilancio consolidato (999)**

	Utili (perdite) portati a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio	Saldo	Contributi per ripiano perdite
	A	B	C = A + B	D
2015	159.839.000,00 €	27.000,00 €	159.866.000,00 €	44.077.000,00 €
2016	- 477.668.000,00 €	13.000,00 €	- 477.655.000,00 €	669.106.000,00 €
2017	- 1.070.006.000,00 €	6.000,00 €	- 1.070.000.000,00 €	1.219.644.000,00 €
2018	- 1.575.428.000,00 €	6.384.000,00 €	- 1.569.044.000,00 €	1.578.181.000,00 €
2019	- 1.286.042.647,98 €	108.384.277,47 €	- 1.177.658.370,51 €	1.292.427.026,48 €
2020	- €	84.379.642,91 €	84.379.642,91 €	- €

Tabella n. 75 - Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021

Tabella n. 6 - Perdite e coperture da deliberazione 1041/2020

Importi in Euro		PAA220 - A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	PAA210 - A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	TOTALE FABBISOGNO DI COPERTURA	PAA200 - A.V.3) Altro CONTRIBUTI	Δ DA COPRIRE	PDA120 - D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma- GSA quota parte utilizzata a copertura	COPERTURA DA UTILE GSA	TOTALE COPERTURE
		(A)	(B)	(C = A + B)	(D)	(E = C - D)	(F)	(G = E - F)	(H = D + F + G)
Cod.	Azienda	31.12.2019	31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		
120201	ASL Roma 1	-	-	-	-	-	-	-	-
120202	ASL Roma 2	-	-	-	-	-	-	-	-
120203	ASL Roma 3	-	-	-	-	-	-	-	-
120204	ASL Roma 4	-	-	-	-	-	-	-	-
120205	ASL Roma 5	-	-	-	-	-	-	-	-
120206	ASL Roma 6	-	-	-	-	-	-	-	-
120109	ASL VT	-	-	-	-	-	-	-	-
120110	ASL RI	-	-	-	-	-	-	-	-
120111	ASL LT	-	-	-	-	-	-	-	-
120112	ASL FR	-	-35.804.563	-35.804.563	35.804.563	-	-	-	35.804.563
120901	AO SCF	-113.719.321	-398.718.818	-512.438.139	282.404.539	-230.033.600	230.033.600	-	512.438.139
120902	AO SGA	-68.286.497	-333.654.066	-401.940.563	259.719.518	-142.221.045	74.064.135	68.156.910	401.940.563
120906	PUI	-88.327.488	-334.472.153	-422.799.641	246.730.066	-176.069.575	94.449.895	81.619.679	422.799.641
120908	IFO	-24.153.458	-139.934.314	-164.087.773	118.388.796	-45.698.977	22.745.834	22.953.143	164.087.773
120918	INMI	-22.036.864	-38.518.346	-60.555.209	21.416.511	-39.138.699	39.138.699	-	60.555.209
120919	AOU SA	-48.229.517	-185.215.667	-233.445.184	144.783.549	-88.661.634	88.661.634	-	233.445.184
120920	PTV	-19.589.347	-148.768.073	-168.357.421	129.262.742	-39.094.678	-	39.094.678	168.357.421
120921	ARES 118	-7.944.511	-68.435.223	-76.379.735	53.916.742	-22.462.992	-	22.462.992	76.379.735
<b>Totale</b>		<b>-392.287.004</b>	<b>-1.683.521.223</b>	<b>-2.075.808.227</b>	<b>1.292.427.026</b>	<b>-783.381.200</b>	<b>549.093.797</b>	<b>234.287.403</b>	<b>2.075.808.227</b>

Tabella n. 76 - Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021

Tabella n. 7 - Utile GSA 2019

	2019
PAA210 Consolidato	- 1.286.042.648
PAA210 GSA	397.478.569
PAA210 Solo Negativi	- 1.683.521.217

Tabella n. 77 - Relazione Parifica Rendiconto generale della Regione Lazio anno 2021